



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1301

Ordine del giorno concernente il finanziamento di piano di innovazione della strumentazione digitale a favore delle università pubbliche lombarde anche per lo sviluppo della didattica a distanza/e-learning 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1302

Ordine del giorno concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità portante del ponte sul canale Sabbioncello in comune di Quistello 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1303

Ordine del giorno concernente il piano di adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia blockchain e per la condivisione di dati con gli attori lombardi anche in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1304

Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la realizzazione di un hub regionale per l'economia circolare attraverso la sottoscrizione di un accordo con università e centri di ricerca per la realizzazione di «System Integrators» regionali per la transizione verso l'economia circolare 4

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1305

Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la creazione di un centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito scienze della vita 5

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1306

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport nel comune di Cormano (MI) e di riqualificazione del centro sportivo nel comune di Cesate (MI) 5

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1307

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi per la manutenzione, la messa a norma e il completamento del Porto di Valdaro in provincia di Mantova 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1308

Ordine del giorno concernente il finanziamento per la realizzazione della rotonda all'incrocio di via Zucchi con via Pedretti nel comune di Cusano Milanino (MI) 6

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1309

Ordine del giorno concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale di Paderno Dugnano (MI) 7

Deliberazione Consiglio regionale 28 luglio 2020 - n. XI/1310

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di opere pubbliche stradali nei comuni di Carugate e Motta Visconti (MI). 7

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 9 ottobre 2020 - n. 11908

Rinnovo della fruizione dell'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 a favore dell'impresa «Paroli Costruzioni s.n.c. dei F.lli Paroli Geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC)» 9

Decreto dirigente unità organizzativa 9 ottobre 2020 - n. 11909

Ammissione dell'impresa «Ponti Pietro via Alla Chiesa 14 - 23837 Taceno (LC)» all'agevolazione IRAP Di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11 10

Decreto dirigente unità organizzativa 9 ottobre 2020 - n. 11910

Rinnovo della fruizione dell'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 a favore dell'impresa «Panificio di Piazzola di Bettoni Pierangelo & c. s.n.c., via Conti Albertoni 10 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)» 11

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 7 ottobre 2020 - n. 11759

L.r. 31/2008 art. 43, d.g.r. 8/675/2005, d.g.r. 11/3490 del 05 agosto 2020. approvazione delle disposizioni attuative per il funzionamento dell'albo regionale delle opportunità compensative 12

Decreto dirigente struttura 7 ottobre 2020 - n. 11783

Sostituzione componente commissione d'esame per il conseguimento del titolo abilitativo alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell'art. 121 della l.r. 31/2008. 36

Decreto dirigente struttura 7 ottobre 2020 - n. 11800

L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 - Servizi ambientali dei consorzi forestali - Bando 2020 - Decreto 3395/2020 - Approvazione esito istruttorie e impegno a favore dei consorzi forestali. Ruolo n. 62087. 37

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente unità organizzativa 9 ottobre 2020 - n. 11925

Infopoint #InLombardia - Quantificazione contributo e approvazione linee guida alla rendicontazione delle spese 40

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 28 gennaio 2020 - n. 44

Sentenza 28 gennaio 2020 - n. 44 59

Atto di Promovimento 17 febbraio 2020, n. 18

Ricorso Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17 febbraio 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale 64

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 609 del 2 ottobre 2020

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onmi - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 65

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 610 del 2 ottobre 2020

Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pascoli» - ID CS5 - nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di Borgocarbonara (MN). 68

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 611; del 5 ottobre 2020

Sospensioni e proroghe di termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 71

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1301

Ordine del giorno concernente il finanziamento di piano di innovazione della strumentazione digitale a favore delle università pubbliche lombarde anche per lo sviluppo della didattica a distanza/e-learning

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 51 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 1 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1294 concernente il finanziamento di piano di innovazione della strumentazione digitale a favore delle università pubbliche lombarde anche per lo sviluppo della didattica a distanza/e-learning, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- l'emergenza da COVID-19 ha aperto uno scenario inedito in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo. Ci troviamo ad affrontare un paradigma profondamente modificato anche rispetto al recente passato: alcuni processi vivono una forte accelerazione (pensiamo ai modelli di lavoro flessibili o alla centralità del ruolo delle infrastrutture tecnologiche), altri un improvviso rallentamento (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi equilibri prendono forma (non ultimo, un nuovo rapporto tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra tecnica e politica). Sulla scorta della recente esperienza, particolare attenzione va dedicata a rendere il sistema regionale più robusto, resiliente e più veloce nella fase di riavvio.
- I cambiamenti in corso non possono essere considerati una parentesi ma traguarderanno un nuovo modo di vivere - e governare - la socialità e lo sviluppo.
- In questo contesto ricerca e innovazione svolgono un ruolo ancora più cruciale grazie alla ricaduta trasversale e alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle sfide da affrontare;

constatato che

la Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione ha presentato un Piano investimenti finalizzato a operare sui fattori abilitanti, cioè su quei fattori che facilitano la capacità di adattamento del sistema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento a «infrastrutture di connettività», che si fondano su un'infrastruttura digitale adeguata su tutto il territorio:

- acquisizione di dotazioni tecnologiche adeguate alla formazione (didattica a distanza / e-learning), alle nuove forme di lavoro (smart working) e ai servizi oggetto di trasformazione digitale;
- sostegno allo sviluppo di infrastrutture e tecnologie strategiche, come cloud computing, data storage, supercalcolo, sicurezza informatica, anche per migliorare la resilienza dei sistemi critici locali in caso di catastrofe naturale o antropica;
- sviluppo di sistemi, prodotti e servizi per la prevenzione, il monitoraggio continuo e intervento per la tutela dei dati e dei sistemi informatici (cyber security);
- supporto allo sviluppo di competenze digitali attraverso la formazione di digitalizzazioni di base per i cittadini e un piano di up-skilling e re-skilling per potenziare discipline scientifico-tecnologiche;
- sviluppare la trasformazione digitale e la semplificazione della pubblica amministrazione reingegnerizzando i processi e impiegando le nuove tecnologie (identità digitale, blockchain, banche dati federate, open data per l'interoperabilità, la trasparenza e l'accountability, strumenti per monitoraggio flussi);

constatato, altresì, che

- nella fase di attuazione è previsto il coinvolgimento dell'intero ecosistema regionale attraverso processi di co-creazione e partnership pubblico - privato - cittadini.
- Il piano viene attuato attraverso specifici partenariati e prevede investimenti in infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema ad incremento del patrimonio pubblico;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico promosse dalla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), a finanziare con euro 30.000.000,00 per l'anno 2021 un piano di innovazione della strumentazione digitale a favore delle università pubbliche lombarde anche per lo sviluppo della didattica a distanza/e-learning attraverso il fondo «Interventi per la ripresa economica» istituito con la l.r. 9/2020.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1302

Ordine del giorno concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità portante del ponte sul canale Sabbioncello in comune di Quistello

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 60 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1293 concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità portante del ponte sul canale Sabbioncello in comune di Quistello, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

Individuato necessario sostenere, con un cofinanziamento di euro 300.000,00 per l'anno 2023, l'investimento relativo a SP 41 ponte sul Canale Sabbioncello in comune di Quistello (MN), per la manutenzione straordinaria necessaria al ripristino della capacità portante del ponte;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il cofinanziamento di euro 300.000,00 per l'anno 2023 dell'intervento relativo a SP 41 ponte sul Canale Sabbioncello in comune di Quistello (MN), per la manutenzione straordinaria necessaria al ripristino della capacità portante del ponte.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1303

Ordine del giorno concernente il piano di adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia blockchain e per la condivisione di dati con gli attori lombardi anche in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 55 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1295 concernente il piano di adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia blockchain e per la condivisione di dati con gli attori lombardi anche in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- l'emergenza COVID-19 ha aperto uno scenario inedito in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo. Ci troviamo ad affrontare un paradigma profondamente modificato anche rispetto al recente passato: alcuni processi vivono una forte accelerazione (pensiamo ai modelli di lavoro flessibili o alla centralità del ruolo delle infrastrutture tecnologiche), altri un imprevisto rallentamento (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi equilibri prendono forma (non ultimo, un nuovo rapporto tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra tecnica e politica). Sulla scorta della recente esperienza, particolare attenzione va dedicata a rendere il sistema regionale più robusto, resiliente e più veloce nella fase di riavvio.
- I cambiamenti in corso non possono essere considerati una parentesi, ma traguarderanno un nuovo modo di vivere - e governare - la socialità e lo sviluppo.
- In questo contesto ricerca e innovazione svolgono un ruolo ancora più cruciale grazie alla ricaduta trasversale e alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle sfide da affrontare;

constatato che

la Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione ha presentato un Piano investimenti finalizzato a operare sui fattori abilitanti, cioè su quei fattori che facilitano la capacità di adattamento del sistema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento a «infrastrutture di connettività», che si fondano su un'infrastruttura digitale adeguata su tutto il territorio:

- acquisizione di dotazioni tecnologiche adeguate alla formazione (didattica a distanza / e-learning), alle nuove forme di lavoro (smart working) e ai servizi oggetto di trasformazione digitale;

- sostegno allo sviluppo di infrastrutture e tecnologie strategiche, come cloud computing, data storage, supercalcolo, sicurezza informatica, anche per migliorare la resilienza dei sistemi critici locali in caso di catastrofe naturale o antropica;

- sviluppo di sistemi, prodotti e servizi per la prevenzione, il monitoraggio continuo e intervento per la tutela dei dati e dei sistemi informatici (cyber security);

- supporto allo sviluppo di competenze digitali attraverso la formazione di digitalizzazione di base per i cittadini e un piano di up-skilling e re-skilling per potenziare discipline scientifico-tecnologiche;

- sviluppare la trasformazione digitale e la semplificazione della pubblica amministrazione reingegnerizzando i processi e impiegando le nuove tecnologie (identità digitale, blockchain, banche dati federate, open data per l'interoperabilità, la trasparenza e l'accountability, strumenti per monitoraggio flussi);

constatato, altresì, che

- nella fase di attuazione è previsto il coinvolgimento dell'intero ecosistema regionale attraverso processi di co-creazione e partnership pubblico - privato - cittadini.

- Il piano viene attuato attraverso specifici partenariati e prevede investimenti in infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema ad incremento del patrimonio pubblico;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico promosse dalla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), a finanziare con euro 25.000.000,00 per l'anno 2021 un piano di adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia blockchain e per la condivisione di dati con gli attori lombardi anche in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici attraverso il fondo «Interventi per la ripresa economica» istituito con la l.r. 9/2020.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1304

Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la realizzazione di un hub regionale per l'economia circolare attraverso la sottoscrizione di un accordo con università e centri di ricerca per la realizzazione di «System Integrators» regionali per la transizione verso l'economia circolare

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 55 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1296 concernente le risorse finanziarie per la realizzazione di un hub regionale per l'economia circolare attraverso la sottoscrizione di un accordo con università e centri di ricerca per la realizzazione di «System Integrators» regionali per la transizione verso l'economia circolare, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

l'emergenza COVID-19 ha aperto uno scenario inedito in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo. Ci troviamo ad affrontare un paradigma profondamente modificato anche rispetto al recente passato: alcuni processi vivono una forte accelerazione (pensiamo ai modelli di lavoro flessibili o alla centralità del ruolo delle infrastrutture tecnologiche), altri un imprevisto rallentamento (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi equilibri prendono forma (non ultimo, un nuovo rapporto tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra tecnica

e politica). Sulla scorta della recente esperienza, particolare attenzione va dedicata a rendere il sistema regionale più robusto, resiliente e più veloce nella fase di riavvio.

I cambiamenti in corso non possono essere considerati una parentesi ma fruguarderanno un nuovo modo di vivere - e governare - la socialità e lo sviluppo.

In questo contesto ricerca e innovazione svolgono un ruolo ancora più cruciale grazie alla ricaduta trasversale e alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle sfide da affrontare;

constatato che

La Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione ha presentato un Piano investimenti finalizzato a operare sui fattori abilitanti, cioè su quei fattori che facilitano la capacità di adattamento del sistema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento al sostegno alla realizzazione di impianti pilota / dimostratori / living labs promossi da soggetti pubblici e privati per la sperimentazione e valutazione di idee innovative e di nuove tecnologie prima di adottarle nei propri sistemi produttivi riducendo i rischi di investimento iniziale;

constatato, altresì, che

nella fase di attuazione è previsto il coinvolgimento dell'intero ecosistema regionale attraverso processi di co-creazione e partnership pubblico - privato - cittadini.

Il piano viene attuato attraverso specifici partenariati e prevede investimenti in infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema ad incremento del patrimonio pubblico;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico promosse dalla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), a finanziare con euro 5.000.000,00 per l'anno 2021 la realizzazione di un hub regionale per l'economia circolare attraverso la sottoscrizione di un accordo con università e centri di ricerca per la realizzazione di «System Integrators» regionali per la transizione verso l'economia circolare attraverso il fondo «Interventi per la ripresa economica» istituito con la l.r. 9/2020.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1305

Ordine del giorno concernente le risorse finanziarie per la creazione di un centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito scienze della vita

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 50 |
| Voti contrari | n. | 1 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1297 concernente le risorse finanziarie per la creazione di un centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito scienze della vita, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha aperto uno scenario inedito in Lombardia, in Italia, in Europa e nel mondo. Ci troviamo ad affrontare un paradigma profondamente modificato anche rispetto al recente passato: alcuni processi vivono una forte accelerazione (pensiamo ai modelli di lavoro flessibili o alla centralità del ruolo delle infrastrutture tecnologiche), altri un improvviso rallentamento (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi equilibri prendono forma (non ultimo, un nuovo rapporto tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra tecnica e politica). Sulla scorta della recente esperienza, particolare at-

tenzione va dedicata a rendere il sistema regionale più robusto, resiliente e più veloce nella fase di riavvio. I cambiamenti in corso non possono essere considerati una parentesi ma fruguarderanno un nuovo modo di vivere - e governare - la socialità e lo sviluppo. In questo contesto ricerca e innovazione svolgono un ruolo ancora più cruciale grazie alla ricaduta trasversale e alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle sfide da affrontare;

constatato che

la Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione ha presentato un Piano investimenti finalizzato a operare sui fattori abilitanti, cioè su quei fattori che facilitano la capacità di adattamento del sistema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento al sostegno alla realizzazione di impianti pilota / dimostratori / living labs promossi da soggetti pubblici e privati per la sperimentazione e valutazione di idee innovative e di nuove tecnologie prima di adottarle nei propri sistemi produttivi riducendo i rischi di investimento iniziale;

constatato, altresì, che

Nella fase di attuazione è previsto il coinvolgimento dell'intero ecosistema regionale attraverso processi di co-creazione e partnership pubblico - privato - cittadini. Il piano viene attuato attraverso specifici partenariati e prevede investimenti in infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema ad incremento del patrimonio pubblico;

impegna la Giunta regionale

nell'ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico promosse dalla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione), a finanziare con euro 15.000.000,00 per l'anno 2021 la creazione di un centro di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito scienze della vita che valorizzi il sistema degli IRCCS, delle università, dei centri di ricerca e delle imprese lombarde, attraverso il fondo «Interventi per la ripresa economica» istituito con la l.r. 9/2020.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1306

Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport nel comune di Cormanò (MI) e di riqualificazione del centro sportivo nel comune di Cesate (MI)

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 54 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1298 concernente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport nel comune di Cormanò (MI) e di riqualificazione del centro sportivo nel comune di Cesate (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport in via Turati nel comune di Cormano (MI) e per la riqualificazione del centro sportivo del comune di Cesate (MI) per una spesa rispettivamente di euro 250.000,00 per l'anno 2021 sul comune di Cormano e di euro 250.000,00 per l'anno 2021 sul comune di Cesate;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport in via Turati nel comune di Cormano (MI) per euro 250.000,00 nell'anno 2021 e il finanziamento per la riqualificazione del centro sportivo di Cesate (MI), sito in via centro sportivo, per euro 250.000,00 nell'anno 2021.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1307
Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi per la manutenzione, la messa a norma e il completamento del Porto di Valdaro in provincia di Mantova

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 53 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1299 concernente il finanziamento degli interventi per la manutenzione, la messa a norma e il completamento del Porto di Valdaro in provincia di Mantova, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare gli investimenti relativi a manutenzione, messa a norma e completamento del Porto di Valdaro in provincia di Mantova per una spesa rispettivamente di euro 300.000,00 per gli anni 2021 e 2022 per la messa a norma del magazzino lesionato in porto di Valdaro, e di euro 800.000,00 per gli anni 2021 e 2022 per il completamento del Porto di Valdaro;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi relativi a manutenzione, messa a norma e completamento del Porto di Valdaro in provincia di Mantova per una spesa rispettivamente di euro 300.000,00 per gli anni 2021 e 2022 per la messa a norma del magazzino lesionato in porto di Valdaro, e di euro 800.000,00 per gli anni 2021 e 2022 per il completamento del Porto di Valdaro.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1308
Ordine del giorno concernente il finanziamento per la realizzazione della rotonda all'incrocio di via Zucchi con via Pedretti nel comune di Cusano Milanino (MI)

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 49 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1300 concernente il finanziamento per la realizzazione della rotonda all'incrocio di via Zucchi con via Pedretti nel comune di Cusano Milanino (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assesamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare l'investimento relativo alla creazione della rotonda all'incrocio di via Zucchi con via Pedretti nel comune di Cusano Milanino (MI) che necessita di euro 250.000,00 per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento per la creazione della rotonda all'incrocio di via Zucchi con via Pedretti nel comune di Cusano Milanino (MI) per euro 250.000,00 nell'anno 2021..».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1309 **Ordine del giorno concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale di Paderno Dugnano (MI)**

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 49 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1301 concernente il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale di Paderno Dugnano (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in

mazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario finanziare l'investimento relativo alla manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale del Comune Paderno Dugnano (MI) che necessita di euro 1.700.000,00 per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,
Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale di Paderno Dugnano (MI) per euro 1.700.000,00 nell'anno 2021..».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 luglio 2020 - n. XI/1310 **Ordine del giorno concernente il finanziamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di opere pubbliche stradali nei comuni di Carugate e Motta Visconti (MI)**

Presidenza del VicePresidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 125 concernente «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

| | | |
|-----------------|----|----|
| Voti favorevoli | n. | 56 |
| Voti contrari | n. | 0 |
| Astenuti | n. | 0 |

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1302 concernente il finanziamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di opere pubbliche stradali nei comuni di Carugate e Motta Visconti (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) che ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» la cui somma prevista in 2.470.000.000,00 nel 2021 è destinata a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

Visto l'articolo 5 del progetto di legge n. 125 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali) che ha stanziato ulteriori risorse sul fondo che pertanto risulta finanziato per complessivi euro 3.000.000.000,00 di cui euro 2.000.000.000,00 nel 2021, euro 700.000.000,00 nel 2022 ed euro 300.000.000,00 nel 2023;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Ritenuto necessario a seguito di tale previsione che debba essere assicurato opportuno utilizzo condiviso con il Consiglio delle risorse del fondo;

Preso atto, altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

Individuato necessario co-finanziare l'investimento relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza delle seguenti opere stradali nei comuni di Carugate e Motta Visconti. Nella fattispecie:

- comune di Carugate, «riqualificazione strada urbana, Via Cesare Battisti», (costo complessivo dell'opera 1.400.000,00 euro) co-finanziamento regionale pari a 150.000,00 euro, in conto capitale, per l'anno 2021;
- comune di Motta Visconti, «ampliamento sede stradale, Via Don Milani» e contestuali realizzazioni di massicciata, tout-venant, tappetino d'usura, rete scolo delle acque meteoriche e rotatoria, finanziamento regionale dell'opera pari a 150.000,00 euro, in conto capitale, per l'anno 2021;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore al Bilancio,

Finanza e Semplificazione

ad assicurare con prelievo dal fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui all'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020, da effettuarsi con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell'articolo 1, il finanziamento degli interventi:

- comune di Carugate, «riqualificazione strada urbana, Via Cesare Battisti», (costo complessivo dell'opera 1.400.000,00 euro) co-finanziamento regionale pari a 150.000,00 euro, in conto capitale, per l'anno 2021;
- comune di Motta Visconti, «ampliamento sede stradale, Via Don Milani» e contestuali realizzazioni di massicciata, tout-venant, tappetino d'usura, rete scolo delle acque meteoriche e rotatoria, finanziamento regionale dell'opera pari a 150.000 euro, in conto capitale, per l'anno 2021.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11908

Rinnovo della fruizione dell'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 a favore dell'impresa «Paroli Costruzioni s.n.c. dei F.lli Paroli Geom. Alberto e Luca, via Provinciale 29 - 23819 Primaluna (LC)»

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Ritenuto che l'agevolazione fiscale sull'IRAP debba essere attuata sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento (UE);

Richiamato il decreto n. 6210 di Ammissione «AMMISSIONE DELL'IMPRESA «PAROLI COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI PAROLI GEOM. ALBERTO E LUCA, VIA PROVINCIALE 29 - 23819 PRIMALUNA (LC)» ALL'AGEVOLAZIONE IRAP DI CUI AGLI ARTT. 2 E 9, COMMI DA 1 A 5 DELLA L.R. DEL 5 MAGGIO 2004 N. 11» del 30 giugno 2016 che conteneva già l'istruttoria circa la verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione in parola;

Vista l'istanza per il rinnovo alla fruizione dell'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa PAROLI COSTRUZIONI SNC DEI F.LLI PAROLI GEOM. ALBERTO E LUCA, VIA PROVINCIALE 29 - 23819 PRIMALUNA (LC) C.F. 03605330137 in data 20 marzo 2020 prot. regionale n. A1.2020.0104587 del 20 marzo 2020, integrata in data 7 agosto 2020 prot. n. A1.2020.0257472 del 7 agosto 2020, con i documenti richiesti il 24 marzo 2020 prot. n. A1.2020.0108205;

Preso atto che Paroli Alberto, nel modello de minimis, dichiara che l'ammontare dell'agevolazione IRAP per l'anno di imposta 2019, è quantificabile in euro 1.110,00 (millecentodieci/00), valore ancora non definitivo da accertare in sede di dichiarazione dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97 corrispondente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all'agevolazione fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa all'anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione in parola, l'ammissione della stessa è riconosciuta all'impresa «PAROLI COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI PAROLI GEOM. ALBERTO E LUCA, VIA PROVINCIALE 29 - 23819 PRIMALUNA (LC)» fino all'anno di imposta 2021, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l'art. 10;

Viste le d.g.r. del 31 maggio 2018 n. XI/182 e del 28 giugno 2018 n. XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento organizzativo 2018 per la parte che affinisce alle competenze della U.O. nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed in particolare la d.g.r. 1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimento organizzativo,

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni», la fruizione dell'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, a favore dell'impresa PAROLI COSTRUZIONI S.N.C. DEI F.LLI PAROLI GEOM. ALBERTO E LUCA, VIA PROVINCIALE 29 - 23819 PRIMALUNA (LC) C.F. 03605330137, e quantificabile, in via presuntiva, in euro 1.110,00 (millecentodieci/00) per l'anno d'imposta 2019;

2. di riconoscere alla medesima, fermo restando il permanere dei requisiti previsti, l'agevolazione in materia fino all'anno di imposta 2021, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

3. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

4. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopraccitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

La dirigente
Lucia Marsella

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11909**Ammissione dell'impresa «Ponti Pietro via Alla Chiesa 14 - 23837 Taceno (LC)» all'agevolazione IRAP Di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. del 5 maggio 2004 n. 11**LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Ritenuto che l'agevolazione fiscale sull'IRAP debba essere attuata sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento (UE);

Vista la domanda di ammissione all'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa PONTI PIETRO VIA ALLA CHIESA 14 - 23837 TACENO (LC) C.F. PNTPTR91T19A745M in data 20 marzo 2020 prof. regionale n. A1.2020.0104253 del 20 marzo 2020, integrata in data 28 settembre 2020 prof. n. A1.2020.0323058 del 28 settembre 2020, con i documenti richiesti il 23 marzo 2020 prof. n. A1.2020.0106712;

Verificato che la documentazione presentata dall'impresa PONTI PIETRO VIA ALLA CHIESA 14 - 23837 TACENO (LC) individuale comprova il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale, amministrativa ed operativa in uno dei comuni individuati con d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019;
- b) essere impresa di nuova costituzione;
- c) trovarsi nello stato di vigenza;
- d) essere iscritta alla competente Camera di Commercio;
- e) non essere destinataria di aiuti de minimis che sommati alla presente agevolazione superino l'importo consentito dalla normativa vigente;
- f) non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali che beneficiano della medesima agevolazione;

Tenuto conto dell'obbligo di procedere alla verifica sostanziale del possesso dei requisiti precedentemente elencati, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto che Ponti Pietro, nel modello de minimis, dichiara che l'ammontare dell'agevolazione IRAP per l'anno di imposta 2019, è quantificabile in euro 17,00 (diciassette/00), valore ancora non definitivo da accertare in sede di dichiarazione dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97 corrispondente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all'agevolazione fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa all'anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione in parola, l'ammissione della stessa è riconosciuta all'impresa «PONTI PIETRO VIA ALLA CHIESA 14 - 23837 TACENO (LC)» fino all'anno di imposta 2025, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l'art. 10;

Viste le d.g.r. del 31 maggio 2018 n. XI/182 e del 28 giugno 2018 n. XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento orga-

nizzativo 2018 per la parte che afferisce alle competenze della U.O. nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed in particolare la d.g.r. 1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimento organizzativo,

DECRETA

1° - di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni», l'impresa PONTI PIETRO VIA ALLA CHIESA 14 - 23837 TACENO (LC) C.F. PNTPTR91T19A745M all'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, e quantificabile, in via presuntiva, in euro 17,00 (diciassette/00) per l'anno d'imposta 2019;

2° - di riconoscere alla medesima, fermo restando il permanere dei requisiti previsti, l'agevolazione in materia fino all'anno di imposta 2025, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

3° - di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

4° - di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

5° - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6° - di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»,

La dirigente
Lucia Marsella

D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11910
Rinnovo della fruizione dell'agevolazione IRAP di cui agli artt. 2 e 9, commi da 1 a 5 della l.r. 5 maggio 2004 n. 11 a favore dell'impresa «Panificio di Piazzola di Bettoni Pierangelo & c. s.n.c., via Conti Albertoni 10 - 24020 Vilminore di Scalve (BG)»

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Visti gli artt. 2 e art. 9, commi da 1 a 5, della l.r. 5 maggio 2004 n. 11, che prevedono un'agevolazione irap a favore delle imprese di nuova costituzione, nonché delle imprese esercenti attività commerciali di vicinato nei comuni, in situazioni di svantaggio economico - sociale, con popolazione residente non superiore a 3000 abitanti, individuati con d.g.r. n. 2611 del 9 dicembre 2019;

Vista la circolare regionale 28 gennaio 2013 n. 4;

Ritenuto che l'agevolazione fiscale sull'IRAP debba essere attuata sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo) del sopra richiamato Regolamento (UE);

Richiamato il decreto n. 11746 di Ammissione «AMMISSIONE DELL'IMPRESA «PANIFICIO DI PIAZZOLA DI BETTONI PIERANGELO & C. S.N.C., VIA CONTI ALBERTONI 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG)» ALL'AGEVOLAZIONE IRAP DI CUI AGLI ARTT. 2 E 9, COMMI DA 1 A 5 DELLA L.R. DEL 5 MAGGIO 2004 N. 11» del 6 agosto 2019 che conteneva già l'istruttoria circa la verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione in parola;

Vista l'istanza per il rinnovo alla fruizione dell'agevolazione di cui ai citati articoli 2 e 9 presentata dall'impresa PANIFICIO DI PIAZZOLA DI BETTONI PIERANGELO & C. S.N.C., VIA CONTI ALBERTONI 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) C.F. 04271490163 in data 2 aprile 2020 prot. regionale n. A1.2020.0117863 del 2 aprile 2020, integrata in data 21 luglio 2020 prot. n. A1.2020.0234980 del 22 luglio 2020, con i documenti richiesti il 6 aprile 2020 prot. n. A1.2020.0121214;

Preso atto che Bettoni Pierangelo, nel modello de minimis, dichiara che l'ammontare dell'agevolazione IRAP, per l'anno di imposta 2019, è quantificabile in euro 707,00 (settecentosette/00), valore ancora non definitivo da accertare in sede di dichiarazione dei redditi;

Preso atto che la predetta quantificazione di agevolazione prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97 corrispondente allo 0,92 per cento;

Considerato che per il concreto accesso all'agevolazione fiscale si deve compilare la dichiarazione IRAP 2020 (relativa all'anno 2019) segnando il codice di agevolazione IRAP «002», secondo quanto indicato nelle istruzioni al medesimo modello di dichiarazione;

Preso atto dei requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione in parola, l'ammissione della stessa è riconosciuta all'impresa PANIFICIO DI PIAZZOLA DI BETTONI PIERANGELO & C. S.N.C., VIA CONTI ALBERTONI 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) fino all'anno di imposta 2024, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Circolare n. 4 del 28 gennaio 2013;

Richiamato il decreto ministeriale dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni» ed in particolare l'art. 10;

Viste le d.g.r. del 31 maggio 2018 n. XI/182 e del 28 giugno 2018 n. XI/294 rispettivamente III e IV Provvedimento organizzativo 2018 per la parte che affinisce alle competenze della U.O. nonché, i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, ed in particolare la d.g.r. 1631 del 15 maggio 2019 IV Provvedimento organizzativo,

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Ministeriale dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro naziona-

le degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.234 e successive modifiche e integrazioni», la fruizione dell'agevolazione che prevede la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 446/97, a favore dell'impresa PANIFICIO DI PIAZZOLA DI BETTONI PIERANGELO & C. S.N.C., VIA CONTI ALBERTONI 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) C.F. 04271490163, e quantificabile, in via presuntiva, in euro 707,00 (settecentosette/00) per l'anno d'imposta 2019;

2. di riconoscere alla medesima, fermo restando il permanere dei requisiti previsti, l'agevolazione in materia fino all'anno di imposta 2024, fatta salva la condizione di presentare annualmente, per i restanti anni di beneficio, la dichiarazione per il rispetto del de minimis in materia di aiuti di stato;

3. di riservarsi di effettuare ispezioni e verifiche volte ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, ai sensi degli artt. 71 e 72 del d.p.r. 445/2000 anche avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia;

4. di trasmettere il presente decreto all'impresa sopracitata e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

La dirigente
 Lucia Marsella

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**D.d.s. 7 ottobre 2020 - n. 11759****L.r. 31/2008 art. 43, d.g.r. 8/675/2005, d.g.r. 11/3490 del 05 agosto 2020. approvazione delle disposizioni attuative per il funzionamento dell'albo regionale delle opportunità compensative**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Richiamati:

- l'art. 43 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare il comma 8, ai sensi del quale competono alla Giunta regionale definire anche i criteri, le procedure e i limiti per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per i relativi interventi di natura compensativa e delle manutenzioni connesse;
- l'art. 2 e l'allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19 che rialloca in capo alla Regione le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco, come recepito all'art. 41 della l.r. 31/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, nonché dall'art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio;

Precisato altresì che, in forza dell'art.34 della l.r.31/2008, come modificato dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7, Regione Lombardia è l'Ente forestale competente ad esclusione delle aree di competenza delle Comunità Montane e della Provincia di Sondrio, nonché dei territori dei parchi e delle riserve regionali, la cui competenza forestale è conferita ai rispettivi Enti gestori;

Viste:

- la d.g.r. VIII/675/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il paragrafo 2.2.c avente ad oggetto «Albo delle opportunità di compensazione», quale strumento utile a facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di aree sulle quali realizzare gli interventi compensativi previsti dall'art. 43, comma 3 della l.r. 31/2008 per l'ottenimento dell'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco, e così superare le difficoltà a recuperare aree in cui realizzare interventi selvicolturali di natura compensativa;
- la d.g.r. XI/3490 del 5 agosto 2020 con la quale è stato istituito l'Albo regionale delle opportunità compensative e demandato alla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione delle modalità di funzionamento dello stesso sulla base delle linee guida contenute nella stessa d.g.r. 3490/20 ;

Visto l'allegato A al presente atto «Disposizioni attuative dell'Albo Regionale delle Opportunità Compensative», che indica le modalità di funzionamento dell'Albo, comprensivo dei sub-allegati con l'elenco dei Comuni lombardi, il relativo indice di boscosità e l'operatività selvicolturale ai sensi della d.g.r. VIII/675/2005, nonché la modulistica per la fruizione del servizio da parte dell'utenza;

Precisato che la gestione operativa dell'Albo richiederà la collaborazione delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, come indicato nell'Allegato A, e di Ersaf per le istruttorie e la mappatura delle aree da iscrivere nell'Albo;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle indicazioni contenute nella d.g.r. 7837/2018 «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» e che sono stati compiuti i relativi adempimenti;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni attuative dell'Albo Regionale delle Opportunità Compensative», parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo dei sub-allegati con l'elenco dei Comuni lombardi, il relativo indice di boscosità e l'operatività selvicolturale ai sensi della d.g.r. VIII/675/2005, nonché la modulistica da predisporre per l'utenza;

2. di pubblicare il presente decreto sul BURL e sul sito web istituzionale;

3. di stabilire che l'Albo diventi operativo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Carovigno

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE**dell'ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITA' COMPENSATIVE***Ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008, del paragrafo 2.2.c. d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i., della d.g.r. 11/3490/2020*

Sommarlo

- Art. 1 – Premessa, funzioni e scopi
 - Art. 2 – Obiettivi dell'Albo Regionale e Ambito di applicazione
 - Art. 3 – Gestione dell'Albo
 - Art. 4 – Localizzazione e caratteristiche delle aree
 - Art. 5 – Chi può iscriversi
 - Art. 6 – Presentazione della domanda
 - Art. 7 – Allegati alla domanda
 - Art. 8 – Istruttoria della richiesta di iscrizione
 - Art. 9 Gestione delle proposte
 - Art. 10 – Parere di compatibilità per gli interventi in Siti Natura 2000, in Parchi regionali e in Riserve regionali
 - Art. 11 – Chiusura dell'istruttoria
 - Art. 12 – Banca dati
 - Art. 13 – Modalità di utilizzo dell'Albo
 - Art. 14 – Durata e decadenza
 - Art. 15 – Proposte degli albi previgenti
 - Art. 16 – Rimandi espressi alla normativa
- Allegati
- Allegato A – Comuni in cui è possibile realizzare interventi compensativi di imboscamento (sezione A)
 - Allegato B – Comuni in cui è possibile proporre interventi di Sistemazioni Idraulico Forestali (Sezione C)
 - Allegato C – Bozza di MODULO di ISCRIZIONE
 - Allegato D – Bozza di MODULO RICHIESTA DATI DI CONTATTO DI ISCRITTO

Art. 1 – Premessa, funzioni e scopi

Al fine di rendere più agevole ed efficace la realizzazione degli obblighi compensativi derivanti dalle procedure autorizzative per l'eliminazione di aree boscate nei territori lombardi (di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008), la d.g.r. 8/675/2005 (così come modificata e integrata dalle d.g.r. 8/2024/2006, 8/3002/2006, 9/2848/2011 e 10/6090/2016), prevede che gli Enti forestali si dotino di un "Albo delle Opportunità Compensative", inteso come punto di incontro di informazioni fra chi mette a disposizione terreni da imboschire o boschi da migliorare e chi invece, dovendo procedere a effettuare interventi compensativi, necessita di venire in possesso di aree su cui intervenire.

Nel caso di Regione Lombardia, col trasferimento delle competenze dalle Province a Regione dal 1° aprile 2016, dopo un periodo sperimentale, si è ritenuto opportuno definire un unico albo delle Opportunità per tutto il territorio in cui Regione Lombardia è competente al rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco.

Allo scopo, con d.g.r. XI/3490 del 05/08/2020 è stato istituito l'Albo regionale delle opportunità compensative (di seguito *Albo*), per il territorio ove Regione Lombardia è l'Ente forestale competente nonché per le riserve regionali intercluse, e sono state definite le linee guida per la predisposizione delle procedure operative per il suo funzionamento, nonché annullati e sostituiti gli Albi istituiti, per il medesimo territorio, dalle Amministrazioni Provinciali.

Alla normativa su richiamata devono conformarsi comunicazioni, atti, relazioni e progetti prodotti per ottemperare alle prescrizioni del presente *Albo*.

Art. 2 – Obiettivi dell'Albo Regionale e Ambito di applicazione

L'*Albo* raccoglie le proposte dei proprietari delle aree agricole e boschive per eventuali interventi di compensazione per il territorio ove Regione Lombardia redige il Piano di Indirizzo Forestali ai sensi della l.r. 31/2008, ossia l'intero territorio regionale esterno alle Comunità montane e alla Provincia di Sondrio, non ricadente all'interno di parchi regionali o naturali.

Sono comunque ammissibili domande di iscrizioni di aree che trasbordano in misura ridotta fuori dal territorio di competenza, sui terreni limitrofi.

Art. 3 – Gestione dell'Albo

La gestione dell'*Albo* è affidata al competente dirigente in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, che assicura l'applicazione omogenea del presente provvedimento su tutto il territorio e si avvale dei dirigenti delle Strutture/UO Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (di seguito AFCP), territorialmente competenti per l'operatività dell'*Albo*.

L'*Albo* è costituito da quattro sezioni:

- a) la sezione A "**Imboschimento**", nella quale possono iscriversi i soggetti che offrono i terreni da imboschire;

- b) la sezione B “**Miglioramenti boschivi**”, nella quale possono iscriversi i soggetti che offrono la possibilità di eseguire cure colturali, tramite attività selvicolturali, nei boschi di loro conduzione;
- c) la sezione C “**Sistemazioni Idraulico Forestali**”, nella quale possono iscriversi i soggetti che offrono siti nei quali realizzare opere di sistemazioni idraulico forestali;
- d) la sezione D “**Viabilità agro-silvo-pastorale**”, nella quale possono essere iscritti interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi tracciati VASP o alla manutenzione straordinaria di tracciati esistenti.

Una singola persona, fisica o giuridica, può presentare un numero illimitato di domande di iscrizione per tutte le sezioni del presente *Albo*.

Per ogni sezione, nel caso di aree gestibili con un unico cantiere si procederà di norma con una sola iscrizione.

Art. 4 – Localizzazione e caratteristiche delle aree

I terreni oggetto di iscrizione devono essere esterni al Tessuto Urbano Consolidato e avere una destinazione urbanistica compatibile con le finalità dell'intervento.

Nella sezione A “Imboschimento” è possibile chiedere l'iscrizione solo di:

- aree agricole o incolte (compresa la conversione a bosco di impianti di arboricoltura da legno non più soggetti a “periodo di impegno”) di almeno 2.000 mq;
- aree che permettono l'ampliamento di boschi esistenti;

Dette aree devono essere localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1.

Le aree relative alla sezione B “Miglioramenti boschivi” possono essere localizzate in tutti i comuni ricompresi nelle aree dell'articolo 2.

Le aree relative alla sezione C “Sistemazioni Idraulico Forestali” devono essere localizzate nei Comuni di cui all'Allegato B.

Nella sezione D “viabilità agro-silvo-pastorale” è possibile chiedere l'iscrizione solo di interventi a favore di tracciati inseriti in piani VASP approvati e inseriti a Sivasp nello stato di “validata”.

Art. 5 – Chi può iscriversi

Possono iscriversi all'*Albo* persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico:

1. i proprietari dei terreni su quali si propongono interventi;
2. coloro che a qualsiasi altro titolo (diritto reale diverso dalla proprietà, concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc.) hanno il possesso dei mappali catastali, dei terreni su quali si propongono interventi alla data di presentazione della domanda.

Nel caso del punto 2, il richiedente deve allegare il permesso scritto del proprietario dei terreni. L'iscrizione dei terreni nel fascicolo aziendale è sufficiente per dimostrare il possesso dei terreni stessi.

Art. 6 – Presentazione della domanda

La domanda va presentata, tramite posta elettronica certificata (da un indirizzo PEC) o, nel caso il richiedente sia un privato (persona fisica) non tenuto ad avere una PEC, anche tramite posta cartacea, alla AFCP nel cui territorio si trovano i terreni o la maggior parte di essi, utilizzando la modulistica predisposta a tale scopo e allegata al presente documento (All.1).

| Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) | Province di competenza | Indirizzo | posta elettronica certificata (PEC) |
|--|-------------------------------|---|---|
| Bergamo | Bergamo | Via XX Settembre 18/A – 24122 Bergamo (BG) | agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it |
| Brescia | Brescia | Via Dalmazia 92-94 – 20125 Brescia (BS) | agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it |
| Val Padana | Cremona e Mantova | Corso Vittorio Emanuele II, 57 46100 Mantova (MN) | agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it |
| Insubria | Como e Varese | Via Einaudi, 1 22100 Como (CO) Viale Belforte, 22 21100 Varese (VA) | agricolturainsubria@pec.regione.lombardia.it |
| Brianza | Lecco e Monza | Corso Promessi Sposi, 132 23900 Lecco (LC) Via Grigna, 13 20900 Monza (MB) | agricolturabrianza@pec.regione.lombardia.it |
| Città metropolitana | Milano | Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano (MI) | agricoltura@pec.regione.lombardia.it |
| Pavia e Lodi | Pavia e Lodi | Viale C. Battisti, 152 – 27100 Pavia (PV) | agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it |

Art. 7 – Allegati alla domanda

All'atto di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti dati e documenti obbligatori:

- a) generalità del richiedente, complete dei riferimenti per agevolare il contatto diretto da parte degli utenti tenuti alle compensazioni forestali ed ai gestori dell'*Albo*;
- b) autorizzazione del proprietario, se il richiedente non fosse proprietario delle aree;

- c) cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali in formato “*shapefile*”) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l’area proposta o, in alternativa, estratto di mappa catastale e individuazione sulla CTR degli ambiti sottoponibili ad attività selvicolturali;
- d) una breve relazione che riassume le caratteristiche dei terreni proposti, indicando la superficie dell’area proposta ed una descrizione dello stato dei luoghi con materiale fotografico a colori (se possibile, georeferenziato) che attesti lo stato dei luoghi descritto;
- e) una breve indicazione dei lavori necessari a giudizio del richiedente, per la sezione A;
- f) la descrizione dei lavori e la stima sommaria dei costi, utilizzando prioritariamente i costi standard del prezzario forestale regionale in corso di validità, per le proposte delle sezioni B, C e D;
- g) dichiarazione di piena disponibilità delle aree ed assenza di:
 - ipoteche, mutui, servitù, vincoli normativi o altri impedimenti giuridici che possano limitare l’operatività;
 - previgenti obblighi compensativi, impegni correlati a contributi unionali, nazionali o regionali, ordini di ripristino conseguenti a violazioni in materia forestale e qualsivoglia limitazione del loro uso per i fini dell’*Albo*.

È raccomandabile che siano inoltre presentati i seguenti documenti, facoltativi ma la cui presenza permetterà a chi deve effettuare gli interventi di rendersi conto dei lavori:

- progetto di fattibilità tecnico economica, che descriva gli elementi particolari e di contesto che rendono particolarmente apprezzabile l’area proposta;
- stima dei costi dei lavori, utilizzando il prezzario regionale dei lavori forestali in corso di validità.

Art. 8 – Istruttoria della richiesta di iscrizione

La AFCP competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione, effettua i controlli della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione.

Nel caso di progetti o proposte che interessano territori di due o più, la competenza è in capo alla Struttura nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata dagli interventi e richiederà il parere alle altre Strutture interessate territorialmente.

Nel corso dell’istruttoria, la AFCP competente deve valutare almeno i seguenti aspetti, redigendo un apposito verbale:

1. documentazione completa, esaustiva e conforme alle presenti disposizioni;
2. conformità alla l.r. 31/2008 e al regolamento regionale 5/2007;
3. conformità al piano di indirizzo forestale (interventi eseguibili come compensazione e modelli selvicolturali) e, se presente, al piano di assestamento forestale;
4. in caso di imboschimenti, assenza di vincoli legali alla messa a dimora di alberi (codice strada, distanza dai confini, vincoli paesaggistici a tutela di aree prative o belvederi, ecc.);
5. in caso di miglioramenti boschivi, conformità della richiesta i modelli selvicolturali o, in mancanza, conformità con la buona pratica selvicolturale e valutazione tecnica dell’utilità selvicolturale dell’intervento proposto, sentito se necessario il parere tecnico di ERSAF;
6. in caso di SIF, conformità col piano geologico comunale, se esistente;
7. se l’intervento è esterno al Tessuto Urbano Consolidato;
8. se l’intervento è coerente con le limitazioni all’impiego di materiale vegetale correlate al contenimento della diffusione di organismi nocivi (es. *Anoplophora chinensis*, ecc.);

9. nel caso di proposte di iscrizione alla sezione B, se l'intervento non interessa superfici boscate:
 - a. suscettibili di trasformazione ordinaria a delimitazione esatta a finalità urbanistica o per attività di cava o per altri motivi;
 - b. recintate o comunque precluse al pubblico passaggio, a meno che la recinzione o il divieto di accesso non siano motivati solo da ragioni di tutela della sicurezza dei visitatori o di tutela della biodiversità;
10. la descrizione dei lavori e la stima sommaria dei costi per le aree destinabili agli interventi delle sezioni B, C e D, affinché siano corretti evidenti refusi ed errori fuorvianti per i soggetti interessati alle opportunità compensative;
11. assenza di obblighi di mantenimento legati a interventi compensativi, fondi pubblici erogati, ordini di ripristino conseguenti a violazioni in materia forestale, ecc.;
12. richiesta all'Ente gestore del parere di compatibilità per gli interventi in eventuali Siti Natura 2000, parchi o riserve (vedi paragrafo seguente) e valutazioni conseguenti.

La Struttura Foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi predispone una lista di controllo per l'istruttoria.

Valutata positivamente la richiesta d'iscrizione all'*Albo*, la AFCP trasmette l'istruttoria tecnica con l'esito favorevole, unitamente alla richiesta del proprietario e/o conduttore dell'area, alla Struttura sviluppo delle politiche forestali e agroambientali per consentire l'iscrizione della proposta all'*Albo*, senza la redazione di ulteriori atti formali.

Ricevuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'*Albo* dalla Struttura Foreste della DG - Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, provvede all'aggiornamento della banca dati (vedi art. 12), basando l'indicizzazione sul nome del Comune ove ricade l'area proposta.

Art. 9 Gestione delle proposte

La proposta è iscritta nella banca dati di cui all'art. 12.

La Struttura Foreste della DG- Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi provvede a pubblicare sul sito istituzionale di Regione Lombardia un estratto delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 12 al fine di permettere di conoscere l'elenco delle aree iscritte all'*Albo* e dei dati tecnici e geografici relativi alle singole aree.

Le proposte delle aree per realizzare le compensazioni sono valutate in rapporto anche ai Piani d'Indirizzo Forestale approvati; qualora tali strumenti fossero approvati successivamente all'iscrizione delle proposte compensative nell'*Albo*, tali piani potranno meglio dettagliare le proposte localizzative e la tipologia d'intervento previsto nelle proposte.

Art. 10 – Parere di compatibilità per gli interventi in Siti Natura 2000, in Parchi regionali e in Riserve regionali

Qualora l'area proposta ricada, in tutto o in parte, in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione) o in Riserve regionali, oppure ricada parzialmente in parchi regionali o naturali, la AFCP competente provvede ad acquisire un parere di compatibilità dall'ente gestore delle predette aree, inviando via PEC copia della proposta, come modificata o integrata con l'istruttoria. Gli Enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro 120 giorni.

Il parere ha come oggetto la compatibilità della proposta di intervento:

- con le “*misure di conservazione*” delle zone facenti parte della rete “Natura 2000”;
- con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve regionali;

e può suggerire gli elementi progettuali o prescrizioni che dovranno essere sviluppati nel progetto compensativo.

Il parere negativo dell’Ente gestore comporta il rigetto della domanda di iscrizione all’*Albo*; in caso la proposta sia solo in parte in area protetta, saranno stralciate le aree ivi ricadenti; in caso di parere favorevole con prescrizioni, queste ultime saranno parte sostanziale della scheda iscritta nell’*Albo*.

Qualora l’Ente non risponda nei termini sopra indicati, il parere si intende favorevole alla proposta formulata, come previsto dall’art. 21 c. 6 della l.r. 86/1983.

Successivamente, il progetto definitivo dell’intervento di compensazione dovrà essere comunque presentato all’Ente gestore dell’area protetta, a cura del richiedente la trasformazione del bosco, per le autorizzazioni e/o valutazioni eventualmente necessarie.

Art. 11 – Chiusura dell’istruttoria

La AFCP competente comunica al richiedente l’esito dell’istruttoria ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. entro 90 giorni dalla presentazione.

A tal fine l’AFCP può chiedere al richiedente integrazione documentale, qualora la documentazione allegata risulti incompleta o non esaustiva: la richiesta di integrazione di documenti mancanti o non esaustivi sospende il procedimento.

La richiesta del parere a Enti gestori di Siti Natura 2000 o di Parchi e Riserve sospende il procedimento.

Il procedimento può essere sospeso anche qualora non sia possibile effettuare un sopralluogo in campo per avverse condizioni meteo o per allagamenti o per altri impedimenti, es. limitazioni di spostamenti per COVID-19.

In caso di accoglimento, anche con modifiche, della proposta, la AFCP competente informa via pec o in forma cartacea il richiedente e per conoscenza la Struttura Foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

In caso di rigetto totale o parziale della proposta, la AFCP competente invia al richiedente, e per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Foreste, un preavviso di rigetto ai sensi della L. 241/1990: il richiedente ha 15 giorni di tempo per fornire controdeduzioni, che devono essere inviate alla AFCP medesima e alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Struttura Foreste. Quest’ultima, sentita la AFCP competente, si esprime entro i successivi 15 giorni sull’accoglimento o sul rigetto della domanda.

Art. 12 – Banca dati

Al termine dell'istruttoria l'AFCP competente compila i dati all'interno del data base (banca dati) predisposta dalla competente Struttura in materia di foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, inserendo almeno le seguenti informazioni:

1) Dati che saranno pubblicati sul sito

- Provincia interessata
- Comuni interessati
- Località
- Geolocalizzazione
- AFCP competente
- N° progressivo di iscrizione
- Sezione dell'Albo (A, B, C o D);
- Descrizione sintetica dell'intervento (es. *“diradamento di fustaia di querce”, “eliminazione esotiche infestanti”, “palificate”, “sistemazione frana” ecc.*)
- Superficie interessata
- Costo stimato
- Necessità di rinnovazione artificiale oggetto di manutenzione (Sì/No)

2) Altri dati da inserire nella banca dati, che non saranno pubblicati sul sito ma che potranno essere forniti agli interessati:

- Origine della stima dei costi: Presenza di progetto (fattibilità, definitivo, esecutivo) o stima di ufficio sulla base di costi standard/prezzario
- Funzionario che ha effettuato il sopralluogo
- Identificativi catastali delle particelle interessate (comune censuario, sezione, foglio, mappali)
- Dati sul parere richiesto agli Enti gestori
- Anagrafica e recapiti del proprietario/conduttore

Qualora l'intervento sia eseguito, l'AFCP di competenza lo segnala alla Struttura Foreste, che provvede ad aggiornare i dati dell'intervento.

Periodicamente, la Struttura Foreste della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, pubblica sul sito istituzionale di Regione Lombardia l'Albo aggiornato.

Art. 13 – Modalità di utilizzo dell'Albo

L'utilizzo dell'Albo prevede che:

- a) l'utente tenuto a realizzare le compensazioni forestali ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 verifica le proposte contenute nell'Albo pubblicato sul portale di Regione Lombardia al fine di individuare la più rispondente ai criteri indicati dalla d.g.r. 8/675/2005 ed in particolare al capitolo 4.3.a, adeguate alla tipologia e all'entità degli obblighi compensativi correlati alla trasformazione del bosco;

- b) l'utente interessato ad una o più aree presenti nell'*Albo* richiede all'AFCP competente i maggiori dettagli tecnici e i riferimenti e le generalità dei soggetti proprietari o possessori delle aree interessate, fornendo sulla modulistica le motivazioni della richiesta;
- c) qualora tra il soggetto proprietario o possessore delle aree e l'utente si addivenga ad un accordo per l'utilizzo di una o più aree per eseguire gli interventi compensativi, quest'ultimo sviluppa il progetto di compensazione, in conformità alle procedure per il rilascio dell'Autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai criteri di cui alla d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i., nonché come richiesto dalla AFCP competente nel corso della procedura di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- d) la messa a disposizione da parte del proprietario/conducente di un'area per gli scopi dell'*Albo* non altera obblighi e diritti verso soggetti privati o verso la Pubblica amministrazione, né incide sulla destinazione d'uso delle aree proposte/iscritte;
- e) l'area proposta è valutata da Regione Lombardia tramite la AFCP competente;
- f) le schede relative alle aree non dovranno essere oggetto di modifica per rimuovere eventuali criticità che impedissero l'utilizzo delle aree contenute nell'*Albo* e superabili con le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione alla trasformazione del bosco; parimenti, le schede contenute nell'*Albo* non costituiscono garanzia di conclusione positiva dell'iter per il rilascio dell'Autorizzazione forestale ai sensi della L.31/2008. Le schede hanno valenza puramente descrittiva e pertanto, né il mancato perfezionamento dell'accordo tra le parti né il mancato rilascio dell'Autorizzazione forestale per la valutazione negativa da parte di Regione Lombardia del progetto compensativo ad essa presentato sono imputabili alle caratteristiche tecniche delle schede e delle aree iscritte all'*Albo*.

Art. 14 – Durata e decadenza

L'iscrizione dell'area dura per dieci anni, rinnovabili con una nuova richiesta.

L'iscrizione può cessare anticipatamente nei seguenti casi:

- a) per effetto della completa esecuzione di tutti i progetti ad essa riferiti, anche se con altre risorse;
- b) per disposizione di Regione Lombardia, qualora i contenuti della proposta d'iscrizione si rivelassero anche a controlli successivi palesemente falsi o mendaci, in particolar modo rispetto alla piena disponibilità delle aree;
- c) su comunicazione del soggetto che ha richiesto l'iscrizione o, in caso di decesso, di un suo erede;
- d) per effetto di modifiche normative o di aggiornamenti della pianificazione forestale e territoriale, che rendessero non più eseguibile l'intervento proposto.

Art. 15 – Proposte degli albi previgenti

Le proposte inserite negli albi delle Province o delle AFCP già vigenti al momento di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se relative al territorio di competenza delle Comunità montane o di Parchi montani, sono iscritti d'ufficio al nuovo *Albo* dalle AFCP, che effettuano comunque le verifiche di conformità al presente provvedimento.

Art. 16 – Rimandi espressi alla normativa

Qualsiasi atto prodotto al Gestore dell'*Albo* al fine dell'iscrizione deve essere conforme alla l.r. 31/2008 ed alla d.g.r. 8/675/2005: a queste ultime si rimanda, inoltre, per quanto non indicato nel presente Regolamento.

Allegati

Allegato A – Comuni in cui è possibile realizzare interventi compensativi di imboscamento (sezione A)

- **Provincia di Bergamo:** Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barbata, Bariano, Bolgare, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Chignolo d'Isola, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Cortenuova, Costa di Mezzate, Covo, Curno, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Filago, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Gorle, Grassobbio, Isso, Lallio, Levate, Lurano, Madone, Martinengo, Medolago, Misano di Gera d'Adda, Montello, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Palosco, Pedrengo, Pognano, Ponte San Pietro, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Seriate, Solza, Spirano, Stezzano, Suisio, Telgate, Terno d'Isola, Torre Pallavicina, Treviglio, Treviolo, Urgnano, Valbrembo, Verdellino, Verdello, Zanica.
- **Provincia di Brescia:** Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Bedizzole, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Brandico, Brescia, Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castegnato, Castelvotati, Castel Mella, Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Cigole, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Dello, Desenzano del Garda, Fiesse, Flero, Gamba, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Lograto, Lonato del Garda, Longhena, Maclodio, Mairano, Manerba del Garda, Manerio, Mazzano, Milzano, Moniga del Garda, Montichiari, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Pavone del Mella, Pompiano, Poncarale, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, Roncadelle, Rovato, Rudiano, San Gervasio Bresciano, San Paolo, San Zeno Naviglio, Seniga, Sirmione, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urigo d'Oglio, Verolanuova, Verolavecchia, Villachiera, Visano.
- **Provincia di Como:** Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cagno, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Puegnago del Garda, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Felice del Benaco, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.
- **Provincia di Cremona:** tutti i Comuni
- **Provincia di Lecco:** Cernusco Lombardone, Merate, Olgiate Molgora, Viganò, Verderio, Rogeno, Monticello Brianza, Robbiate, Barzanò, Calco, Costa Masnaga, Lomagna, Cassago Brianza, Molteno, Brivio, Casatenovo, Nibionno, Annone Brianza, Missaglia, Cremella, Sirone, Oggiono, Dolzago, Bulciago, Bosisio Parini, Barzago, Castello Brianza, Garbagnate Monastero, Santa Maria Hoè
- **Provincia di Lodi:** tutti i Comuni
- **Provincia di Mantova:** tutti i Comuni
- **Città Metropolitana di Milano:** tutti i Comuni

- **Provincia di Monza:** Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio-Masciago, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate
- **Provincia di Pavia:** Alagna, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Barbianello, Bascapè, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo San Siro, Bornasco, Bosnasco, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cergnago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Confienza, Copiano, Corana, Cornale e Bastida, Corteolona e Genzone, Corvino San Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Frascarolo, Galliaivola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gerenzago, Giussago, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo Terme, Montebello della Battaglia, Montescano, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Portalbera, Rea, Redavalle, Robbio, Robecco Pavese, Rognano, Roncaro, Rosasco, Rovescala, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Genesio ed Uniti, San Giorgio di Lomellina, San Martino Siccomario, San Zenone al Po, Sannazzaro de' Burgondi, Santa Cristina e Bissone, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valeggio, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova d'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco
- **Provincia di Varese:** Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Ranco, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona-Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino

Allegato B – Comuni in cui è possibile proporre interventi di Sistemazioni Idraulico Forestali (Sezione C)

- **Provincia di Bergamo:** Albano Sant'Alessandro, Almè, Ambivere, Barzana, Bergamo, Carobbio degli Angeli, Carvico, Castelli Calepio, Cenate Sotto, Chiuduno, Gorlago, Grumello del Monte, Mapello, Paladina, Ponteranica, San Paolo d'Argon, Scanzorosciate, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Villa d'Adda, Villa d'Almè;
- **Provincia di Brescia:** Adro, Botticino, Brescia, Calvagese della Riviera, Capriolo, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Corte Franca, Desenzano del Garda, Erbusco, Gussago, Lonato del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Padenghe sul Garda, Paratico, Passirano, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Puegnago sul Garda, Rezzato, Rodengo Saiano, San Felice del Benaco, San Zeno Naviglio, Sirmione, Soiano del Lago;
- **Provincia di Como:** Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cagno, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Campione d'Italia, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
- **Provincia di Cremona:** nessun Comune
- **Provincia di Lecco:** tutti i Comuni fuori dalle Comunità montane
- **Provincia di Lodi:** nessun Comune
- **Provincia di Mantova:** Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana
- **Città Metropolitana di Milano:** San Colombano al Lambro.
- **Provincia di Monza:** Besana in Brianza, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Limbiate, Renate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Verano Brianza
- **Provincia di Pavia:** Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Golferenzo, Lirio, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca de' Giorgi, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Volpara, Zenevredo
- **Provincia di Varese:** Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate, Cairate, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Comerio, Crosio della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Osmate, Ranco, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate,

Travedona-Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino;

- **Nei restanti comuni:** limitatamente alle porzioni di territorio, esterne alle Comunità montane, alla provincia di Sondrio e ai parchi regionali e naturali, soggette a vincolo idrogeologico, come perimetrare nello strato informativo “Carta delle aree soggette a vincolo idrogeologico” pubblicato sul Geoportale della Lombardia;

Allegato C – Bozza di MODULO di ISCRIZIONE**Spett.le****REGIONE LOMBARDIA****c/o Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di**

.....

(scrivere all'indirizzo PEC /posta cartacea della Direzione/Area

indicata nell'informativa privacy di riferimento)

ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITA' COMPENSATIVE*(istituito con d.g.r. XI/3490 del 05/08/2020)***RICHIESTA DI ISCRIZIONE****Il/La****sottoscritto/a**.....

nato/a ailresidente a

.....invia/piazza

.....Telefono

Indirizzo pecIndirizzo mail

.....

CODICE FISCALE

chiede l'iscrizione all'Albo regionale delle opportunità compensative della/e area/e

- di sua proprietà
- di sua conduzione come da fascicolo aziendale

A tal fine dichiara che:

1. L'area/Le aree di cui ai dati catastali successivamente indicati è/sono:
 - di mia proprietà
 - in godimento diritto reale diverso dalla proprietà quale concessione, contratto a titolo oneroso o gratuito, ecc., allegando l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle operazioni selvicolturali di seguito e negli allegati dettagliate
2. L'area/Le aree proposte è/sono idonee per l'iscrizione alle seguenti sezioni dell'Albo:
 - sezione A "**Imboschimento**", per l'esecuzione di interventi di imboschimento sulle aree così contraddistinte: Comune di Foglio Mappale/i catastale/i
 - sezione B "**Miglioramenti boschivi**", per l'esecuzione di attività selvicolturali nei boschi presenti sulle aree così contraddistinte: Comune di Foglio Mappale/i catastale/i

- sezione C **"Sistemazioni Idraulico Forestali"**, per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestali sulle aree così contraddistinte: Comune di Foglio Mappale/i catastale/i
- sezione D **"Viabilità agro-silvo-pastorale"**, per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi tracciati VASP o alla manutenzione straordinaria di tracciati esistenti sulle aree così contraddistinte: Comune di Foglio Mappale/i catastale/i

Allego alla richiesta:

- cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali in formato *"shapefile"*) con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, indicante l'area proposta, (in alternativa) estratto di mappa catastale e individuazione sulla CTR degli ambiti sottoponibili ad attività selvicolturali e/o imboschimenti;
- una breve relazione che riassume le caratteristiche dei terreni proposti, indicante la superficie dell'area proposta ed una descrizione dello stato dei luoghi con materiale fotografico a colori georeferenziato/ non georeferenziato che attesta lo stato dei luoghi descritto;
- una breve indicazione dei lavori necessari a giudizio del richiedente, fatte salve le precisazioni di cui al punto successivo;
- per le aree destinabili agli interventi di cui agli interventi delle sezioni b), c), d) su indicate, la descrizione dei lavori e la stima sommaria dei costi, desunti dai costi standard del prezzario forestale regionale in corso di validità.

Dichiaro inoltre che:

le aree proposte per l'iscrizione sono pienamente disponibili, prive di ipoteche, mutui, servitù, vincoli normativi e di previgenti obblighi compensativi, impegni correlati a contributi comunitari, nazionali/regionali e ordini di ripristino conseguenti a violazioni in materia forestale.

(Luogo e data)

(Firma)



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITA' COMPENSATIVE – art. 43 l.r. 31/2008

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (*dati anagrafici - nome e cognome - codice fiscale - indirizzo di residenza - numero telefono- indirizzi di posta elettronica e pec*), nonché le informazioni geografiche (*dati catastali delle aree proposte*) e selvicolturali (*descrizione degli interventi attuabili con stima di massima dei costi necessari a realizzare l'intervento*) relative alle aree agricole boschive di sua proprietà o in conduzione, sono trattati al fine di:

1. catalogare le aree di Sua proprietà per costituire in forma indicizzata l'Albo regionale delle Opportunità Compensative, istituito ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008, comprensivo di tutte le aree agricole e boschive segnalate dai proprietari e dai conduttori e disponibili per l'esecuzione di interventi di miglioramento del patrimonio forestale
2. consentire ai funzionari regionali delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, di trasmettere le sue generalità, di contatto telefonico e di posta elettronica a chi fosse interessato a realizzare interventi selvicolturali sulle aree di sua proprietà o conduzione iscritte all'Albo Regionale delle Opportunità Compensative, istituito ai sensi dell'art. 43 L.R. 31/2008.

L'Albo è costituito ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008 e del paragrafo 2.2.c. d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

4.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali vengono comunicati da Regione Lombardia ad ARIA s.p.a (per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA), in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare.

Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati personali potranno essere comunicati solo a coloro i quali li abbiano richiesti tramite l'idonea modulistica predisposta alle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca competenti, per i soli scopi previsti dagli atti istitutivi e di funzionamento dell'Albo Regionale delle Opportunità Compensative.

I soli dati catastali delle aree iscritte all'Albo sono pubblicati fino ad un massimo di 10 anni sul sito istituzionale di Regione Lombardia, indicizzati per Comune nel cui territorio sono ricomprese, fatto salvo il suo diritto immutato di ottenere il loro stralcio dall'Albo, a seguito di richiesta con posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che dovrà provvedere in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta.

I suoi dati personali non verranno diffusi.

7. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario perché siano effettuati i controlli sull'esecuzione delle operazioni selvicolturali alle quali sono assoggettati i soggetti destinatari degli interventi compensativi prescritti dalle Autorizzazioni forestali, e in ogni caso per un periodo di anni dieci dalla data di validazione della sua richiesta.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con articolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del DG della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Allegato D – Bozza di MODULO RICHIESTA DATI DI CONTATTO DI ISCRITTO**Spett.le****REGIONE LOMBARDIA****c/o Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca**

.....

(scrivere all'indirizzo PEC /posta cartacea della Direzione/Area
indicata nell'informativa privacy di riferimento)**ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITA' COMPENSATIVE****RICHIESTA INFORMAZIONI DATI DI CONTATTO DEI SOGGETTI ISCRITTI****Il/La sottoscritto/a**

nato/a ail

residente a

in via/piazza

Telefono.....Indirizzo pec

(Eventuale indirizzo mail

Preso visione dell'Albo regionale delle Opportunità compensative istituito per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di aree per l'esecuzione di interventi selvicolturali in ottemperanza ai disposti di cui alla dgr 8/6755/2005;

Preso visione delle opportunità compensative in esso contenute;

Al fine di redigere un progetto selvicolturale di natura compensativa ai sensi della dgr 8/6755/2005 e smi, da allegare alla richiesta di Autorizzazione per la trasformazione d'uso di un'area boscata nel Comune disono interessato alle generalità del possessore/conducente delle aree iscritte all'Albo regionale delle opportunità compensative nella sezione (1):

A **"Imboschimento"**, così contraddistinte: Comune di.....
Foglio Mappale/i catastale/i n. iscrizione Albo
.....

B **"Miglioramenti boschivi"**, così contraddistinte: Comune di
Foglio Mappale/i catastale/i n. iscrizione Albo
.....

- C **"Sistemazioni Idraulico Forestali"**, così contraddistinte: Comune di Foglio..... Mappale/i catastale/i n. iscrizione Albo
- D **"Viabilità agro-silvo-pastorale"**, così contraddistinte: Comune di Foglio Mappale/i catastale/i n. iscrizione Albo

Chiedo di ricevere tramite l'indirizzo pec su indicato i dati di contatto (nome, cognome, telefono, eventuale indirizzo pec) del proprietario/conducente delle aree su indicate.

A tal fine dichiaro:

- di essere interessato alle informazioni di contatto a nome e per conto:
 - a. proprio;
 - b. del committente (soggetto che intende richiedere la trasformazione del bosco):
 - i. Sig. xxxxxx CF, nato a il, residente a In via con il seguente ruolo:
 - 1. Professionista delegato per la redazione del progetto compensativo
 - ii. società
 -
 -P.IVA/CF.....
 - con sede sociale nel Comune di
 - via/piazza.....
 - con il seguente ruolo (2):
 - o Titolare/amministratore unico
 - o Ceo/ Direttore generale
 - o Professionista delegato per la redazione del progetto compensativo

Allego alla richiesta (per i professionisti e/o delegati) (3):

- Delega del committente a redigere il progetto selvicolturale compensativo di cui alla dgr 8/675/2005
- Delega del committente a richiedere i dati di contatto dei possessori/conducenti delle aree su indicate

- Altro (specificare dettagliatamente le motivazioni, della richiesta, in analogia alle informazioni richieste ai soggetti di cui al punto precedente: dati errati o motivazioni non circostanziate comporteranno l'interruzione dei termini per le integrazioni del caso fino alla conclusione con esito negativo della richiesta)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Luogo e data)

(Firma)

Note per la compilazione:

1. Al fine di snellire la procedura di selezione dell'area idonea per eseguire l'intervento compensativo è possibile richiedere fino ad un massimo di tre informazioni di contatto per ciascuna sezione, aumentando gli spazi previsti per il numero di richieste
2. Al fine di tutelare il soggetto iscritto all'Albo occorre che il richiedente dichiari a quale titolo intenda entrare in possesso dei suoi dati personali
3. I professionisti devono essere iscritti al rispettivo Ordine Professionale, indicando il numero di iscrizione; il delegato deve avere un ruolo nell'impresa indicata e/o nel procedimento di richiesta di Autorizzazione al cambio di destinazione d'uso del bosco, allegando idonea documentazione redatto dal committente che attesti la veridicità della richiesta e la coerenza con gli scopi istitutivi dell'Albo



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER L'OTTENIMENTO DEI DATI DI CONTATTO DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DELLE OPPORTUNITA'
COMPENSATIVE – art. 43 l.r. 31/2008

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

9. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (*dati anagrafici - nome e cognome – codice fiscale – indirizzo di residenza – numero telefono – indirizzi pec e di posta elettronica*), i dati della sua Società (*nome della società, P.IVA/CF, sede sociale e indirizzo*) o da lei rappresentata quale professionista (*ruolo e/o deleghe ricevute*), i dati di carattere professionale (*riferiti all'appartenenza a Ordini professionali*), nonché le motivazioni della richiesta, saranno oggetto di trattamento, al fine di consentire ai funzionari regionali della DG Agricoltura -Alimentazione e Sistemi Verdi di:

1. Verificare l'effettiva necessità di ottenere i dati di contatto degli iscritti all'Albo delle Opportunità Compensative, proprietari delle aree agricolo-forestali i cui dati tecnici sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia;
2. Conservare la sua richiesta contenente le Sue generalità (contatto telefonico, posta elettronica e le tutte le informazioni contenute nella richiesta inviata) per consentire i necessari controlli sul corretto utilizzo dei dati personali degli iscritti che le saranno trasmessi in coerenza con gli scopi istitutivi dell'Albo regionale delle Compensazioni

L'Albo è costituito ai sensi dell'art. 43 l.r. 31/2008 e del paragrafo 2.2.c. d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679ii.

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR.

10. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

I dati personali contenuti nella sua richiesta non saranno diffusi.

11. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

12. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

13. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati personali vengono comunicati da Regione Lombardia ad ARIA s.p.a (per la gestione e manutenzione della piattaforma EDMA), in qualità di responsabile del trattamento, nominato dal titolare.

Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati personali non saranno diffusi.

14. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali pervenuti resteranno conservati per dieci anni dalla Struttura (AFCP) competente alla quale ha inviato la richiesta al fine di operare i necessari controlli sul corretto utilizzo dei dati degli che le verranno trasmessi.

15. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con articolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del DG della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

D.d.s. 7 ottobre 2020 - n. 11783
Sostituzione componente commissione d'esame per il conseguimento del titolo abilitativo alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi dell'art. 121 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA PAVIA -LODI

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. 8 luglio 2015 - n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la l.r. 25 marzo 2016 n. 7 «Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)»;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934», che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Richiamate:

- la legge 752/1985 «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»;
- la l.r. 8 luglio 1989 n. 24 così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, in particolare al Titolo VIII capo 2 riguardante la «Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati»;

Visto l'art. 121 della richiamata L.R. 31/2008 che pone in capo alla Regione l'organizzazione delle specifiche prove d'esame per il conseguimento di tale titolo abilitativo e la nomina dell'apposita Commissione d'esame che dovrà essere convocata almeno una volta l'anno;

Dato atto che tale commissione deve essere composta oltre che dal Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia e Lodi o da un suo delegato, da tre membri esperti in materia di micologia, scienze naturali e forestali e agrarie scelti preferibilmente tra i dipendenti della pubblica amministrazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI / 3449 del 28 luglio 2020, con la quale è stato affidato alla dott.ssa TAMBORINI Stefania l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Pavia e Lodi;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del dott. CONTARDI Gabriele quale membro esperto in scienze naturali, forestali e agrarie;

DECRETA

1. che la Commissione d'esame per il rilascio del tesserino d'idoneità alla ricerca e alla raccolta dei tartufi risulta così costituita, a seguito della necessaria sostituzione del Dott. Contardi Gabriele, quale membro esperto in scienze naturali, forestali ed agrarie:

- il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Pavia e Lodi, o suo delegato - quale Presidente;
- Marini Danilo Raffaello, nato a Voghera il 20 aprile 1963, dipendente dell'A.T.S. di Pavia, Viale indipendenza, 3 Pavia, quale membro esperto in micologia;
- Sodi Dunia, nata a Spello (PG) il 04 agosto 1963, dipendente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia, e Pesca Pavia e Lodi residente per la carica presso A.F.C.P. Pavia - Lodi, Viale C. Battisti, 152 - Pavia, quale membro esperto in scienze naturali, forestali e agrarie;
- Bianchi Cristiano, nato a Pavia il 12 maggio 1972, dipendente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia, e Pesca Pavia e Lodi residente per la carica presso A.F.C.P. Pavia - Lodi, Viale C. Battisti, 152 - Pavia;

2. che ai componenti la commissione non spetta alcun compenso né rimborsi spese;

3. che la presente commissione, nominata con il presente decreto, rimarrà in carica fino all'emanazione di un Provvedimento Regionale che disponga diversamente in merito ai criteri di

nomina della commissione preposta al Rilascio delle Abilitazioni per la raccolta dei tartufi;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. n 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere copia del presente atto ai componenti;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini della Legge Regionale n. 31/2008 e della normativa di comparto.

La dirigente
Stefania Tamborini

D.d.s. 7 ottobre 2020 - n. 11800

L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 – Servizi ambientali dei consorzi forestali – Bando 2020 - Decreto 3395/2020 - Approvazione esito istruttorie e impegno a favore dei consorzi forestali. Ruolo n. 62087

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 56 «Associazionismo e consorzi forestali», comma 6;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 Aiuto di Stato Italia (Lombardia) – SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali», con la quale la Commissione Europea ritiene che le agevolazioni concesse per i Servizi Ambientali siano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato dell'Unione Europea;
- la d.g.r. 4217 del 25 ottobre 2012 «Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei Consorzi Forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l. r. 31/2008 – Contestuale revoca delle deliberazioni n. 20554/2005 e n. 3621/2006»;
- la d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 «Modifica della deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 - Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008»;
- il decreto 3395 del 16 marzo 2020 -L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 - approvazione del «Bando per i Servizi Ambientali dei consorzi forestali Anno 2020 - che tra l'altro stabilisce di demandare a successivo atto, in esito all'istruttoria delle domande presentate dai Consorzi Forestali, l'erogazione dei fondi a favore degli stessi che ammontano complessivamente a € 1.211.217,00 e trovano copertura sul capitolo di spesa 9.05.203.5396 dell'esercizio finanziario 2020;
- il decreto 4250 del 7 aprile 2020, che proroga la scadenza per la presentazione delle domande, ha fissato la scadenza al 31 maggio 2020, giorno festivo e pertanto la scadenza è da considerarsi lunedì 1° giugno 2020;

Considerato che:

- è condizione per la concessione del contributo per i Servizi Ambientali ai Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia, che gli stessi mantengano i requisiti per il riconoscimento, come stabilito al paragrafo 2.3 delle modalità di accesso ai contributi (decreto 13783/2018);
- la superficie silvo-pastorale minima in gestione debba essere almeno di 1.000 ettari per i Consorzi che conducono terreni in Comuni classificati «montagna» da ISTAT e almeno 500 ha per i Consorzi «pianura e collina» (d.g.r. 4217/2012);

Accertato che la consistenza delle superfici silvo-pastorali in gestione, desunta dai fascicoli aziendali dei Consorzi Forestali presenti a Sis.Co., è risultata conforme a quanto stabilito dalla d.g.r. 4217 del 25 ottobre 2012 per tutti i beneficiari del presente provvedimento, come risulta dai verbali di istruttoria agli atti della scrivente Struttura;

Preso atto:

- delle n. 18 domande pervenute agli Uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi da parte dei Consorzi Forestali entro il termine del 1° giugno 2020, desunto dal decreto n. 3395/2020 e s.m.i.;
- degli esiti delle verifiche istruttorie riportati nei verbali, redatti dai funzionari incaricati dagli Uffici Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, trasmessi ai richiedenti e alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e conservate agli atti della Struttura Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali;

Ritenuto:

- di approvare gli esiti definitivi delle istruttorie, conclusesi positivamente per tutte le domande ricevute dei Consorzi Forestali, definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, «Elenco delle domande istruite positivamente e ammesse a finanziamento», recante l'indicazione dell'importo della spesa ammessa e del contributo concesso;
- di procedere, con successivo atto, alla liquidazione del contributo concesso al termine di esecuzione lavori ed a fronte

della presentazione della richiesta di pagamento del saldo secondo le modalità previste dal paragrafo 12 (allegato 1) al decreto 3395 del 16 marzo 2020;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge 241/1990;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà», (2014/C 249/01)», né saranno erogate agevolazioni alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la legge regionale del 7 agosto 2020, n. 18 «Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 3468 del 5 agosto 2020 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2020 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla dgr n. 3096/2020, a seguito della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 9604 del 6 agosto 2020 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 65 del 28 luglio 2020 «Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2020 sul capitolo 9.05.203.5396 «Contributi agli investimenti a favore di istituzioni sociali private per il sostegno al comparto forestale», Missione 9, Programma 9.05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.04.01;

Ritenuto di impegnare a favore dei Consorzi forestali un importo complessivo di € 1.090.863,21 nell'esercizio finanziario 2020, come indicato nella colonna «Contributo concesso» riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come meglio riportato nel ruolo n. 62087 composto da n. 9 pagine parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2020;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

Atteso che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle Politiche Forestali e Agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. 2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare l'elenco delle domande istruite positivamente e ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

| Beneficiario/ Ruolo | Codice | Capitolo | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| BENEFICIARI DIVERSI - SERVIZI AMBIENTALI 2020 | 62087 | 9.05.203.5396 | 1.090.863,21 | 0,00 | 0,00 |

3. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione del contributo concesso entro l'esercizio in corso, al termine di esecuzione lavori ed a fronte della presentazione della richiesta di pagamento del saldo secondo le modalità previste dal paragrafo 12 (allegato 1) al decreto 3395 del 16 marzo 2020;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili alternativamente ricorso avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) ovvero ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni o di 120 giorni dalla sua pubblicazione sul BURL

Il dirigente
Roberto Carovigno

— • —

ALLEGATO 1**"Domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento"**

| <i>Consorzio Forestale</i> | <i>Spesa massima prevista da bando</i> | <i>Spesa ammessa (€)</i> | <i>Contributo concesso (€)</i> | <i>VERCOR Aiuti</i> | <i>VERCOR de minimis</i> | <i>SIAN- COR</i> |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7727602 | 7743000 | 1032720 |
| CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI | 100.000,00 | 88.476,84 | 88.476,84 | 7727604 | 7743001 | 1032789 |
| CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO | 80.000,00 | 83.217,06 | 80.000,00 | 7797908 | 7798694 | 1032901 |
| CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO | 80.000,00 | 69.520,39 | 69.520,39 | 7727650 | 7743003 | 1032791 |
| CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE | 80.000,00 | 65.522,98 | 65.522,98 | 7727606 | 7743004 | 1032798 |
| CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA | 80.000,00 | 63.686,36 | 63.686,36 | 7727607 | 7743005 | 1032799 |
| CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 7727642 | 7743006 | 1032800 |
| CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO | 70.000,00 | 61.943,26 | 61.943,26 | 7727635 | 7743007 | 1032801 |
| CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA | 60.000,00 | 59.980,55 | 59.980,55 | 7727653 | 7743009 | 1032659 |
| CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CONSORTILE | 60.000,00 | 59.807,14 | 59.807,14 | 7727629 | 7743010 | 1032824 |
| CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO | 50.000,00 | 52.738,60 | 50.000,00 | 7727656 | 7743011 | 1032828 |
| CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE | 50.000,00 | 50.040,27 | 50.000,00 | 7727625 | 7743012 | 1032829 |
| CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE STAFFORA - ONLUS | 50.000,00 | 50.014,46 | 50.000,00 | 7727646 | 7743014 | 1032860 |
| CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO ONLUS | 50.000,00 | 50.009,08 | 50.000,00 | 7727645 | 7743016 | 1032862 |
| CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7727683 | 7743019 | 1032863 |
| CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO | 50.000,00 | 49.030,93 | 49.030,93 | 7727594 | 7743023 | 1032865 |
| CONSORZIO FORESTALE LECHESE | 50.000,00 | 41.597,76 | 41.597,76 | 7727628 | 7743025 | 1032867 |
| CONSORZIO FORESTALE UNIONE AGRICOLTORI DI PAVIA | 50.000,00 | domanda non presentata | | | | |
| CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO | 31.297,00 | 31.297,00 | 31.297,00 | 7727649 | 7743031 | 1032869 |
| Totale | | 1.211.297,00 | 1.090.863,21 | | | |

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.u.o. 9 ottobre 2020 - n. 11925

Infopoint #InLombardia - Quantificazione contributo e approvazione linee guida alla rendicontazione delle spese

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
MARKETING TERRITORIALE MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l'articolo 11 «Strutture d'informazione e accoglienza turistica»;

Richiamati:

- il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2019, n. 2651 «Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività - modifica della d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816», pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 7 gennaio 2020;

Dato atto che:

- la citata d.g.r. 2651/2019 dispone le procedure per il riconoscimento dei nuovi Infopoint e le modalità di conferma degli Infopoint già esistenti alla data di approvazione della stessa;
- i termini per la presentazione della richiesta di conferma del riconoscimento, previsti dall'art. 8 della succitata d.g.r. 2651/2019 e prorogati in applicazione della sospensione dei termini previsti dall'art. 103 del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e dell'art. 37 del d.l. 23/2020, convertito in l. 40/2020, sono scaduti il 27 luglio 2020;
- alla data succitata del 27 luglio 2020 risultavano essere state presentate n. 79 richieste di conferma di riconoscimento e n. 3 richieste di nuovo riconoscimento;
- rispetto alle 82 istanze presentate, l'appartenenza alla rete regionale, in applicazione della d.g.r. 2651/2019, è stata riconosciuta a 80 infopoint con singoli decreti del Dirigente responsabile;

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 2020, n. 3497 che:

- riconosce agli Infopoint, riconfermati o inseriti ex novo nella rete regionale, un contributo a titolo di rimborso spese per l'infrastrutturazione funzionale al rilancio dell'immagine turistica della Lombardia, nonché per garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica;
- mette a disposizione risorse complessivamente pari a € 744.000,00 sui capitoli di bilancio n. 10742, 14358 e 14359 nell'annualità 2020;
- prevede che la precisa quantificazione del contributo spettante ai singoli Infopoint verrà determinata con successivo provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, che definirà le modalità applicative della misura;
- prevede che il contributo non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in quanto a favore esclusivamente di soggetti che svolgono prevalentemente attività di informazione turistica istituzionale non economica; è ammessa attività economica ancillare per la quale non siano utilizzati in media spazi superiori al 20% della superficie totale della sede;
- individua il responsabile unico del procedimento nel dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing territoriale, moda e design;

Stabilito quindi di quantificare il contributo per ciascun infopoint in € 9.300,00, ottenuto suddividendo le risorse a disposizione in misura uguale per ciascun infopoint riconosciuto o confermato a seguito di istanza presentata entro il termine del 27 luglio 2020;

Dato atto che:

- sarà riconosciuto ai soggetti gestori degli infopoint un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 ottobre 2020 sulla base delle spese effettivamente rendicontate;
- che la rendicontazione delle spese che dà diritto all'erogazione del contributo assegnato dovrà avvenire in via telematica sulla piattaforma «Bandi Online» di Regione Lombar-

dia con le modalità previste dalle Linee guida approvate con atto del Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto della necessità di riallineare le relative dotazioni tra i capitoli di bilancio in considerazione della natura giuridica dei soggetti gestori degli infopoint riconosciuti;

Ritenuto pertanto, secondo le intercorse intese con i competenti uffici contabili come da documentazioni agli atti e nelle more dell'adozione dell'atto che dispone la variazione compensativa tra capitoli come da concordata e formalizzata richiesta, protocollo n. P3.2020.0003735 del 2 ottobre 2020, di:

- approvare le «Linee guida alla rendicontazione delle spese per l'erogazione del contributo assegnato» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare a successivo atto l'assegnazione del contributo ai soggetti gestori degli infopoint e l'impegno contabile delle risorse;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. Di quantificare in € 9.300,00 il contributo per ciascun infopoint appartenente alla rete regionale.
2. Di approvare le «Linee guida alla rendicontazione delle spese per l'erogazione del contributo assegnato» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di demandare a successivo atto l'assegnazione del contributo ai soggetti gestori degli infopoint e l'impegno contabile delle risorse.
4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia.

La dirigente
Paola Negroni

_____ • _____

ALLEGATO A

Infopoint #InLOMBARDIA

**Linee guida alla rendicontazione delle spese per l'erogazione del contributo
assegnato**

Indice generale

- 1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 2 SOGGETTI BENEFICIARI
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
4. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
5. INTERVENTI FINANZIABILI
- 6 SPESE AMMISSIBILI
7. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
 - 9.2 Decadenze dei soggetti beneficiari
 - 9.3 Ispezioni e controlli
 - 9.4 Responsabile del procedimento
 - 9.5 Informazioni e contatti
 - 9.6 Allegati/informative e istruzioni

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura Infopoint #InLombardia", in attuazione della Delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2020, n. 3497, riconosce, per gli infopoint formalmente riconosciuti come componenti la rete regionale, un contributo in conto capitale a titolo di rimborso spese finalizzato a:

- rilanciare l'immagine turistica della Lombardia nella fase della ripartenza;
- garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti gestori degli infopoint che hanno ottenuto il formale riconoscimento a seguito della presentazione di richiesta entro il 27 luglio 2020, secondo le procedure previste dagli artt. 2 e 8 della dgr 16 dicembre 2019, n. 2651 e che svolgono prevalentemente attività di informazione turistica istituzionale non economica.

Possono presentare quindi la rendicontazione delle spese per l'erogazione del contributo assegnato i soggetti gestori degli 80 infopoint riconosciuti.

Per accedere al contributo i soggetti gestori devono dichiarare nella rendicontazione di svolgere all'interno dell'ufficio prevalentemente attività di informazione turistica istituzionale non economica; è ammessa attività economica ancillare per la quale non siano utilizzati in media spazi superiori al 20% della superficie totale della sede;

Per i soggetti gestori di infopoint in forma di impresa è necessario:

- essere regolarmente costituiti, attivi e iscritti al Registro delle imprese;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- non essere sottoposti a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria messa a disposizione per la presente iniziativa è pari complessivamente a € 744.000,00 per spese in capitale.

4. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione si configura contributo a fondo perduto pari al 100% a titolo di rimborso per le spese sostenute relative all'adozione di soluzioni infrastrutturali per:

- il rilancio dell'immagine turistica della Lombardia nella fase della ripartenza;
- garantire la fruizione in sicurezza dei servizi da parte dei turisti e utenti, con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica.

La dotazione spettante ai singoli Infopoint è pari a € 9.300,00.

Il soggetto gestore potrà presentare una rendicontazione per ciascun infopoint gestito.

5. INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammissibili gli interventi infrastrutturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi della presente iniziativa, quali, ad esempio:

- opere di ammodernamento (compresi arredi e allestimenti), ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili nonché la loro riqualificazione con dotazioni informatiche e tecnologiche;
- interventi per favorire l'accessibilità alle informazioni turistiche alle persone con disabilità;
- opere e/o strumentazione atta garantire l'attività in sicurezza.

6 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili devono:

- essere riconducibili esclusivamente alla realizzazione dell'intervento;
- essere sostenute (emissione fattura) a partire dal 1° gennaio 2020 al 30 ottobre 2020 (fa fede la data di emissione della fattura);
- essere quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese (fa fede la data del giustificativo di pagamento);
- essere sostenute dal soggetto gestore (intestatario della fattura);
- non essere oggetto di ulteriore finanziamento pubblico;
- essere riferite alla sede dell'infopoint riconosciuto (nel caso di soggetti gestori di più infopoint devono essere chiaramente identificabili le spese riferite a ciascun infopoint).

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- acquisto di materiali per opere murarie ed impianti elettrici, termici, idraulici, di aerazione e relativa messa in opera, ecc.;
- acquisto hardware informatico e software;
- acquisto apparecchiature tecnologiche (ad es. monitor e vetrine interattive; videowall per la promozione della Lombardia; webcam, postazione per la visione di video in 3D, dispositivi per favorire l'accesso alle informazioni alle persone con disabilità, etc.)
- acquisto attrezzature funzionali alla fruizione di esperienze turistiche "virtuali" da parte dei visitatori e turisti (videoproiezioni, virtual reality, audioguide, etc.);
- acquisto di banconi, scrivanie, sedie, arredi, espositori/vetrine per prodotti dell'economia locale, elementi per canalizzare i flussi di visitatori, separatori con il pubblico, ecc.;
- macchinari e attrezzature per la sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- termoscanner e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- attrezzature di igienizzazione per il personale e gli utenti

Non saranno riconosciute le spese per la realizzazione di opere murarie ed impianti elettrici, termici, idraulici, di aerazione e relativa messa in opera nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia diverso dal soggetto gestore dell'infopoint.

I beni acquistati per la realizzazione dell'intervento devono rimanere di proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura e presso l'infopoint beneficiario, incluso il caso di trasferimento di sede con conferma di riconoscimento secondo quanto previsto dall'art. 2, d.g.r. n. 2651/2019, per almeno tre anni successivi alla liquidazione del contributo.

Non sono ammessi i costi sostenuti per spese correnti, tra cui:

- dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, visiere, soluzione idroalcolica igienizzante mani, etc)
- servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- materiale di consumo;
- beni in comodato, in leasing e in affitto;
- spese di personale dell'infopoint.

Al fine di comprovare la spesa sono validi i seguenti documenti giustificativi di pagamento:

- Mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario Cassiere e/o Tesoriere;
- Bonifico bancario o postale:
 - ordine di bonifico bancario o postale controfirmato dal cassiere e riportante il timbro "pagato" della banca;
 - nel caso di bonifico on-line dovrà essere presentato l'estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Assegno bancario o postale:
 - copia dell'assegno dal quale si evinca l'importo e il beneficiario;
 - estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Carta di credito aziendale e/o del Legale rappresentante:
 - estratto conto della carta di credito (censurato nelle parti non di interesse);
 - estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- Altro documento contabile comprovante l'inequivocabile avvenuto pagamento.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

7. PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

La rendicontazione delle spese per l'erogazione del contributo assegnato va presentata esclusivamente per via telematica sulla piattaforma "Bandi Online" di Regione Lombardia all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire:

dalle ore 10:00 del 02/11/2020 ed entro le ore 12:00 del 15/12/2020

Non sono ammesse proroghe

Tutti i dettagli relativi alla procedura di registrazione, profilazione per l'ente e successiva presentazione delle domande sono illustrate nella home page del sito Bandi Online di Regione Lombardia, a partire dal link "Come funziona" e successivi rimandi.

Per presentare la domanda, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:

- essersi registrata alla piattaforma Bandi online;
- completare (o aggiornare) la profilazione del Soggetto richiedente:
 - a) compilando le informazioni anagrafiche del Soggetto che si intende rappresentare;
 - b) allegando un Documento d'Identità in corso di validità del Legale rappresentante o l'Atto/Statuto che dia evidenza delle cariche rappresentative.

La validazione della profilazione potrebbe richiedere sino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema informativo della piattaforma "Bandi Online" è di esclusiva cura e responsabilità dello stesso soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituisce causa di inammissibilità formale della domanda.

Nella richiesta on-line di erogazione del contributo, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare:

- a) informazioni generali relative al soggetto richiedente;
- b) riferimenti delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) e intestatario;
- c) eventuale Delegato alla firma dei documenti previsti dalle presenti Linee guida.

Nel corso della procedura è inoltre richiesto l'inserimento dei dati ed il caricamento delle Fatture quietanzate e dei relativi Documenti di pagamento;

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un eventuale doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere "annullati", ovvero riportare la dicitura indelebile attestante "Spesa sostenuta a valere sulla misura Infopoint #InLombardia". Qualora il metodo descritto non sia percorribile, è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo e si dichiara che a) non è possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Al termine della compilazione on-line della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione, da caricare anch'essa elettronicamente sul Sistema informativo della piattaforma Bandi OnLine, prima della chiusura della procedura:

- **Scheda Intervento**, di cui all' **Allegato E, sottoscritta dal Legale Rappresentante (o Delegato) mediante firma digitale o elettronica**

- Solo se il firmatario della richiesta di erogazione del contributo non coincide con il legale rappresentante del soggetto gestore:
 - **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** di cui all'**Allegato A** della presente Misura **sottoscritta con firma autografa del Delegante e del Delegato; per questo allegato non è necessario apporre la firma digitale o elettronica;**
 - **Copia di un Documento di Identità, in corso di validità, del Delegato e del Delegante;**
- Solo nel caso in cui non sia possibile annullare i giustificativi di spesa, Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) **firmata digitalmente dal firmatario della richiesta, di cui all'allegato D.**

Nell'apposita sezione del Sistema informativo della piattaforma Bandi OnLine verrà resa disponibile la necessaria modulistica per la presentazione delle domande relative alla presente misura.

Dopo il caricamento dei sopra elencati documenti, il Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante, il file della richiesta di erogazione del contributo generata automaticamente dal sistema e quindi sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Nel caso in cui il soggetto gestore dell'infopoint è un partenariato, la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto pubblico capofila, a cui sarà liquidato il contributo per le spese rendicontate dai soggetti che compongono il partenariato.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla richiesta di erogazione del contributo dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

(Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

I soggetti non esenti dal pagamento del Bollo, dovranno perfezionare la presentazione della domanda con il preventivo pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le richieste del contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento dell'intera procedura, secondo le fasi appena descritte, cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della richiesta del contributo presentata.

Per determinare la data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dal sistema informativo della piattaforma Bandi OnLine di Regione Lombardia.

La comunicazione di avvenuta ricezione telematica della Richiesta viene trasmessa mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica della piattaforma Bandi OnLine dal Soggetto richiedente, contestualmente all'assegnazione del numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di erogazione del contributo sarà effettuata una istruttoria relativa:

- al rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- alla completezza della documentazione allegata e sua conformità rispetto a quanto richiesto;

Sono ammissibili solo le domande presentate attraverso la Piattaforma Bandi online di cui al punto 7.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica tranche **entro 60 giorni** dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della rendicontazione delle spese.

La liquidazione a ciascun soggetto beneficiario è al netto delle ritenute previste dalla legge.

Per i soggetti gestori che hanno natura di impresa, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Le fatture e/o i documenti contabili quietanzati, probanti l'investimento sostenuto e complessivamente ammesso, dovranno essere accuratamente conservati dal Soggetto beneficiario e resi disponibili in caso di controlli.

In sede di Liquidazione del contributo si potrà procedere, sulla base della documentazione trasmessa, alla rideterminazione del contributo assegnato in relazione alla verifica delle spese ammissibili.

Ogni eventuale rideterminazione del contributo viene approvata con un provvedimento del Responsabile unico del procedimento.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalle presenti Linee guida;
- b) conservare, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di pagamento del contributo, la documentazione originale per la verifica delle spese dichiarate;
- c) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento;
- d) rendersi disponibili ad eventuali iniziative di divulgazione promosse da Regione Lombardia relative all'intervento finanziato;
- e) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei destinatari delle attività lavorative;
- f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetti dell'intervento e/o cessare l'attività di infopoint per un periodo di 3 anni successivi all'erogazione del contributo.

9.2 Decadenze dei soggetti beneficiari

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui l'intervento realizzato non sia conforme alle dichiarazioni rese;
- b) nei casi di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi di cui al precedente punto 9.1;
- c) nel caso risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta di erogazione del contributo;
- d) nel caso di revoca del riconoscimento all'infopoint beneficiario, ex art. 11 dell'allegato A alla DGR n. 2651/2019, entro i tre anni successivi alla liquidazione del contributo.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, vanno incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data di restituzione. È fatto salvo il saggio di interesse legale.

9.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e visite di controllo presso le sedi dei soggetti beneficiari per verificare la conformità e la congruità degli interventi realizzati, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Linee guida;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati.

9.4 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Marketing Territoriale, Moda e design della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9.5 Informazioni e contatti

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti della presente misura potrà essere richiesta con mail a: marketingterritoriale@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

9.6 Allegati/informative e istruzioni

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sulla piattaforma informativa Bandi online.

Allegato A Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sulla misura Infopoint #InLombardia

Allegato B Firma elettronica

Allegato C Applicazione dell'imposto di bollo

Allegato D Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - fatture

Allegato E Scheda Intervento

Allegato F Schema di Modulo di Domanda (generato automaticamente dalla piattaforma Bandi OnLine di Regione Lombardia).

| | |
|---|-------------------|
| INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SULLA MISURA INFOPOINT #InLOMBARDIA. | Allegato A |
|---|-------------------|

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La

Sottoscritto/a _____

Presidente Legale Rappresentante pro tempore

Altro _____

della Società/Ente denominato: _____

con Sede legale nel Comune di _____

via _____ CAP _____ Prov. _____

tel: _____ cell. Referente: _____

email _____

C.F. _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale)

indirizzo P.E.C. _____

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società
dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (Cognome e Nome dell'intermediario) _____

in qualità di (Denominazione intermediario) _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione alla misura "Infopoint #inLombardia" quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla misura.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella:

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dell'Ente/società.
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Lì.....

Firma
Delegante.....
.....

Firma
Delegato.....
...

FIRMA ELETTRONICA**Allegato B**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana.

A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei Bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO**Allegato C**

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia.

In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto.

Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

| | |
|--|-------------------|
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO - FATTURE | Allegato D |
|--|-------------------|

INFOPOINT #INLOMBARDIA

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) C.F.in qualità di rappresentante legale del soggetto gestore (denominazione)..... dell'infopoint localizzato nel comune di prov.(...) via....., relativamente alla misura in oggetto

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che:

a) per le fatture in elenco non è possibile apporre la dicitura "Spesa sostenuta a valere sulla misura Infopoint #InLombardia" alla fattura elettronica originale:

- n. fatturadel
- n. fatturadel
- n. fatturadel
- n. fatturadel

Se le fatture indicate nella lettera a) non sono state presentate su altre agevolazioni vale la dichiarazione della lettera b) e non bisogna compilare più nulla, altrimenti compilare anche la lettera c)

b) le fatture in elenco non sono state presentate a valere su altre agevolazioni

oppure

c) le fatture in elenco sono state presentate a valere su altre agevolazioni (indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto):

- n. fatturadel(indicare eventuale presentazione su altre fonti di finanziamento e importo)
- n. fatturadel(indicare eventuale presentazione su altre fonti di finanziamento e importo)
- n. fatturadel(indicare eventuale presentazione su altre fonti di finanziamento e importo)
- n. fatturadel(indicare eventuale presentazione su altre fonti di finanziamento e importo)

....., li

Firma digitale

del Legale Rappresentante o suo Delegato

SCHEDA INTERVENTO

Allegato E

INFOPOINT #INLOMBARDIA

1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE E INFOPOINT

Soggetto gestore:.....
Infopoint:.....

2. SPESE COMPLESSIVE RENDICONTATE (€):.....

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO (MAX. 800 CARATTERI):

4. DESCRIVERE IL CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE L'INTERVENTO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ DELLA MISURA, INDICANDO I BISOGNI A CUI SI È INTESO RISPONDERE ATTRAVERSO LA SUA REALIZZAZIONE (MAX. 400 CARATTERI)

Firma digitale

del Legale Rappresentante o suo Delegato

- di svolgere all'interno dell'ufficio prevalentemente attività di informazione turistica istituzionale non economica (è ammessa attività economica ancillare per la quale non siano utilizzati in media spazi superiori al 20% della superficie totale della sede);
- di non aver ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura a valere sul medesimo intervento;
- di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi, scadenze, controlli ed in particolare del fatto che il contributo è soggetto a decadenza nel caso risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo, come previsto al punto 9.2 delle Linee guida;
- di essere proprietario dei locali in cui si trova l'infopoint SI NO
- che i dati e le informazioni fornite in domanda sono rispondenti a verità.

Solo per i soggetti in forma di impresa

- di essere regolarmente costituita, attiva e iscritta al Registro delle imprese;
- di possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- di non essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali

Firma digitale

del Legale Rappresentante o suo Delegato

[Nome e Cognome del firmatari]

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 28 gennaio 2020 - n. 44

Sentenza 28 gennaio 2020 - n. 44

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), promosso dal Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra M. K. e altri e la Regione Lombardia, con ordinanza del 22 gennaio 2019, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Visti gli atti di costituzione della ASGI-Associazione studi giuridici sull'immigrazione e della NAGA-Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti e della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2020 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi gli avvocati Alberto Guariso per la ASGI-Associazione studi giuridici sull'immigrazione e per la NAGA-Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti e Carlo Malinconico per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 22 gennaio 2019, iscritta al n. 71 del reg. ord. del 2019, il Tribunale ordinario di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Tale disposizione stabilisce che «[I] beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: [...] b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda». Il rimettente è stato adito da M. K., cittadino tunisino, dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Lombardia e da due associazioni (ASGI-Associazione studi giuridici sull'immigrazione e NAGA-Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti), che hanno convenuto la Regione Lombardia tramite l'azione antidiscriminazione di cui all'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

I ricorrenti ritenevano che il regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), fra l'altro nella parte in cui prevede il requisito della residenza (o attività lavorativa) quinquennale per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (di seguito: ERP), costituisce una «discriminazione indiretta in danno degli stranieri, che godono del diritto alla parità di trattamento nell'accesso all'abitazione». Si tratterebbe dei titolari di protezione internazionale, dei soggiornanti di lungo periodo e dei titolari di permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi dell'art. 40, comma 6, t.u. immigrazione. Inoltre essi contestavano l'esclusione di M. K. dalle graduatorie ERP, in quanto privo del requisito in questione.

Il giudice a quo, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione (respingendo quella di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse e accogliendo quella di difetto di legittimazione attiva della CGIL Lombardia), ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 10 e 117, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo parametro è invocato per asserita violazione dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo).

Il rimettente ha poi verificato la possibilità di «superare» il requisito della residenza (o attività lavorativa) protratta o attraverso la non applicazione della norma regionale, per contrasto con il diritto europeo, o attraverso un'interpretazione adeguatrice.

Sotto il primo profilo, il giudice a quo ricorda che una norma europea è direttamente applicabile se è incondizionata, cioè «non necessita di una normativa ulteriore di attuazione», e ritiene che l'art. 11, paragrafo 1, lettera f, della direttiva 2003/109/CE, che sancisce il diritto del soggiornante di lungo periodo alla parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali «per l'ottenimento di un alloggio», non abbia efficacia diretta in quanto gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento «ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questo chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio» (art. 11, par. 2).

Sotto il secondo profilo, il rimettente esclude la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, in virtù della «chiara lettera della legge».

Il giudice a quo ha poi illustrato la rilevanza delle questioni sollevate, osservando che l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016 costituisce «l'indefettibile presupposto normativo del regolamento ritenuto discriminatorio ed oggetto del presente giudizio». Con riferimento al ricorso di M.K., il rimettente riferisce che il cittadino straniero risiede in Lombardia dal 2015 e ha chiesto nel settembre 2017 l'assegnazione di un alloggio ERP ma il Comune di Milano ha archiviato la domanda per mancanza del requisito della residenza protratta. Non sarebbe rilevante il fatto che il regolamento censurato nel giudizio a quo non fosse ancora vigente al momento del rigetto dell'istanza di M.K., in quanto il requisito della residenza protratta era presente anche nel precedente regolamento.

Con riferimento al ricorso delle due associazioni, il rimettente riferisce che esse hanno proposto l'azione collettiva ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), al fine di far accertare il carattere discriminatorio del regolamento regionale, nella parte - tra l'altro - relativa al requisito della residenza ultraquinquennale per l'accesso all'ERP. Dunque, sarebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale di tale requisito, in generale e con riferimento particolare ai titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria, dei cui interessi le associazioni sarebbero portatrici.

1.1.- Il Tribunale ha poi argomentato la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Il giudice a quo, dopo aver ripercorso la giurisprudenza costituzionale relativa alle norme limitative dell'accesso alle prestazioni assistenziali, ha illustrato la violazione dell'art. 3 Cost., sotto tre profili. In primo luogo, «[l]a configurazione della residenza (o dell'occupazione) protratta come condizione dirimente per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone [...] in patente contrasto con la vocazione sociale propria dell'esigenza dell'abitazione». Il servizio abitativo pubblico risponde «direttamente a finalità di eguaglianza sostanziale predicata espressamente dall'art. 3, secondo comma Cost.», e il requisito della residenza protratta (considerata unico indice del radicamento territoriale) non avrebbe «alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici».

Vi sarebbe inoltre una violazione del principio di ragionevolezza, non essendoci alcuna correlazione tra la durata della residenza e la situazione di disagio economico: non potrebbe «ragionevolmente presumersi che coloro che vivono nella regione Lombardia da meno di cinque anni soffrano una condizione di disagio minore rispetto a chi vi risieda da più anni». La residenza protratta - che la norma censurata non si limita a riconoscere come fattore di preferenza ma prevede come requisito di accesso al beneficio - sarebbe dunque un elemento di distinzione arbitrario, non correlato alla situazione di bisogno, riferibile alla persona in quanto tale (si richiama la sentenza n. 222 del 2013 di questa Corte).

Infine, mancherebbe una «ragionevole correlazione» tra la residenza protratta e la situazione di «povertà assoluta» e «grave deprivazione materiale» dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'art. 23, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, ai quali pure si applicherebbe il requisito de quo.

In relazione al ricorso delle associazioni, il rimettente dubita anche della conformità della norma censurata rispetto all'art. 10, terzo comma, Cost. (oltre che all'art. 3 Cost., per le ragioni già illustrate), per quanto riguarda la categoria dei titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Il giudice a quo osserva che l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016 si applica anche ai titolari di protezione internazionale e umanitaria e che uno dei requisiti per il riconoscimento di tali status è «l'impossibilità di fare ritorno nel proprio Paese d'origine», con la conseguenza che «[l]a possibilità

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

di accedere al servizio di edilizia residenziale, per tali categorie di persone, non può [...] essere ragionevolmente legata al radicamento sul territorio (né tale radicamento può essere ritenuto rispettoso del principio di proporzionalità).

Infine, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE e, dunque, all'art. 117, primo comma, Cost. L'art. 11, par. 1, dispone che «[i]l soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: [...] f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio». L'art. 11, par. 2, stabilisce che, «[p]er quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio». Il rimettente rileva che la norma censurata non prevede «soltanto una limitazione per chi «dimora o risiede abitualmente», ma «impone una preclusione all'accesso, in difetto di un requisito di residenza prolungata (o di attività lavorativa) per ben cinque anni».

Il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha accertato il contrasto tra i requisiti di residenza protratta e l'art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 (TFUE), sulla libertà di circolazione e soggiorno, e osserva che la norma censurata non perseguirebbe uno scopo legittimo, implicando «l'esclusione tout court di persone bisognose», né rispetterebbe il principio di proporzionalità, in quanto la residenza ultraquinquennale è presupposto di ammissione al beneficio e non criterio di preferenza. Il fatto che la norma da qua discrimini anche i cittadini italiani non residenti in Lombardia da più di cinque anni non sarebbe rilevante ai fini della conformità al diritto europeo.

La norma censurata, dunque, determinerebbe «un'irragionevole discriminazione» con riferimento (oltre che ai cittadini europei) agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, in violazione dell'art. 11, par. 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE.

Il rimettente ricorda che questa Corte ha già censurato, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 18 e 21 TFUE e all'art. 11, par. 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, «una norma che annoverava, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, la «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente» (sentenza n. 168 del 2014).

L'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016 sarebbe «sovrapponibile» alla fattispecie oggetto della sentenza n. 168 del 2014. Nemmeno il requisito di residenza protratta (o di svolgimento di attività lavorativa) per cinque anni in Lombardia sarebbe giustificabile con l'esigenza «di evitare di assegnare i servizi abitativi pubblici a persone che non hanno un legame sufficientemente stabile con il territorio, atteso che richiedere una residenza di almeno cinque anni si appalesa in contrasto con le finalità della legge sull'edilizia residenziale pubblica e risulta irragionevole e del tutto sproporzionato rispetto allo scopo perseguito (essendo, peraltro, previsto come criterio esclusivo per valutare l'esistenza di un determinato livello di radicamento territoriale)».

2.- Il 4 giugno 2019 si sono costituite nel giudizio di legittimità costituzionale le associazioni ASGI e NAGA, ricorrenti nel giudizio a quo.

Le associazioni affermano, in primo luogo, la necessità di riesaminare l'ordinanza n. 32 del 2008 di questa Corte (che fece salva una norma regionale lombarda uguale a quella qui in esame), alla luce sia della giurisprudenza costituzionale successiva sia delle peculiarità del caso odierno. In particolare, le parti ricordano la sentenza n. 168 del 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale che richiedeva otto anni di residenza nella regione per l'accesso all'ERP, e la sentenza n. 166 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità di una norma statale che richiedeva cinque anni di residenza nella regione per fruire di un contributo alla locazione. Vengono inoltre menzionate le sentenze n. 106 e n. 107 del 2018.

Le associazioni forniscono poi dati statistici «a conforto della maggiore incidenza dei requisiti di lungo residenza sugli stranieri rispetto ai cittadini italiani»: sia perché i «nuovi arrivi» sono soprattutto di stranieri sia perché, secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un terzo delle famiglie straniere vive sotto la soglia di povertà e, dunque, non riesce ad acquistare un immobile (il che aumenta la mobilità). Dunque, «i requisiti di lungo-residenza nella regione» renderebbero «proporzionalmente più difficile l'accesso all'abitazione degli stranieri rispetto agli italiani», con

conseguente violazione del principio di «parità di trattamento tra i due gruppi sociali».

Le associazioni poi evidenziano l'irragionevolezza della norma censurata: il requisito della residenza protratta non si giustificerebbe perché «la disponibilità di un alloggio dignitoso si colloca all'inizio del processo di inserimento» sociale dello straniero. Il requisito in questione innescherebbe un «circolo vizioso», in quanto i beneficiari della casa verrebbero selezionati «sulla base di una non provata prospettiva futura di stabilità dei residenti ultraquinquennali, omettendo di considerare che è esattamente il bene in questione che contribuisce in maniera decisiva alla stabilità geografica».

Ancora, le associazioni rilevano che «la rilevanza della «stabilità» non può certo considerarsi [...] comparabile con valori cui l'ordinamento attribuisce il rango di diritti fondamentali, quali quello della parità di trattamento tra italiani e stranieri nel riconoscimento dei diritti sociali primari». L'art. 40, comma 6, del f.u. immigrazione già indicherebbe il requisito idoneo a garantire il radicamento territoriale degli stranieri (permesso almeno biennale e attività lavorativa).

Quanto al requisito alternativo dell'attività lavorativa, le associazioni osservano che, in base al significato letterale della disposizione censurata, essa dev'essere svolta in via continuativa e, dunque, «anche un brevissimo periodo di disoccupazione» sarebbe idoneo ad escludere il diritto all'ERP: eventualità non rara nei settori a bassa qualificazione, caratterizzati da elevata flessibilità, nei quali operano i soggetti maggiormente bisognosi dell'alloggio ERP.

Le associazioni rilevano poi che la residenza protratta costituisce un requisito di accesso all'ERP e non un requisito di preferenza, mentre la valorizzazione del radicamento territoriale potrebbe essere realizzata in sede amministrativa, senza elevare anomale «barriere all'ingresso».

Infine, le associazioni osservano che l'ordinanza di rimessione conterrebbe «la prospettazione «implicita» di una dichiarazione di incostituzionalità dagli effetti più limitati», cioè riferita ai «nuclei familiari in condizione di indigenza» e alle «famiglie destinatarie dei «servizi abitativi transitori»». I primi sono i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) «corrispondente ad una soglia di povertà assoluta e di grave privazione materiale», che «accedono ai servizi abitativi pubblici attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali, nell'ambito di programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale» (art. 23, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016). Per questi soggetti l'alloggio rientrerebbe «nel nucleo dei bisogni primari ed essenziali, [...] non suscettibile di limitazioni di sorta», e sarebbe «strumento per l'avvio di un percorso di inserimento sociale»: per essi, dunque, sarebbe «del tutto illogico» il requisito della residenza ultraquinquennale.

Ancor più illogica sarebbe l'applicazione di tale requisito alle famiglie destinatarie dei «servizi abitativi transitori» di cui all'art. 23, comma 13, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, dal momento che le assegnazioni in questione sono temporanee (durano al massimo due anni) e servono a fronteggiare «situazioni di grave emergenza abitativa»: dunque, mancando la stabilità dell'assegnazione, non si potrebbe porre un requisito di stabilità nella regione.

3.- Il 4 giugno 2019 si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Regione Lombardia, resistente nel giudizio a quo.

La Regione, dopo aver ripercorso le vicende del giudizio a quo e illustrato la disciplina regionale in materia di servizi abitativi, solleva diverse eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate.

In primo luogo, esse sarebbero inammissibili (o manifestamente infondate) in quanto identiche a quelle già dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con l'ordinanza n. 32 del 2008.

In secondo luogo, mancherebbe il requisito della rilevanza. Secondo la Regione, l'unica posizione dedotta nel giudizio a quo sarebbe la richiesta di alloggio di M. K. e, poiché al momento del rigetto della domanda il regolamento censurato nel giudizio a quo non era ancora vigente, nessuna incidenza esso potrebbe avere ai fini del giudizio stesso, così come la legge reg. Lombardia n. 16 del 2016. La Regione dà atto che il giudice a quo si è soffermato su tale profilo, precisando che il requisito della residenza protratta era presente anche nel regolamento precedente a quello censurato, ma replica che M. K. avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il diniego davanti al TAR e in tale sede sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In terzo luogo, la rilevanza mancherebbe anche con riferimento alla posizione soggettiva azionata dallo straniero e dalle asso-

ciazioni. La Regione rileva che il rimborsante avrebbe configurato «una sorta di azione di accertamento avverso una «furbativa regolamentare»: la censura riguarderebbe direttamente la fonte regolamentare, «come tale sottratta al sindacato di costituzionalità», e la questione di legittimità costituzionale sarebbe posta «in forma principale» nei confronti di essa, con conseguente inammissibilità. Inoltre, «la censura rivolta dalle parti ricorrenti esclusivamente al regolamento avrebbe comportato la pronuncia del difetto di giurisdizione».

In quarto luogo, la rilevanza mancherebbe perché sarebbe «chiaramente superato l'ambito di applicazione» del d. lgs. n. 215 del 2003 (invocato dal rimborsante a proposito della legittimazione ad agire delle associazioni), che escluderebbe espressamente le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

In quinto luogo, la Regione osserva che il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), sarebbe «il presupposto della normativa regionale», «in particolare con il novellato articolo 9, comma 1 e comma 12, lettera c)» del d.lgs. n. 286 del 1998, ma «[n]essuna censura è mossa a tale decreto legislativo sotto il profilo di contrasto con il diritto Ue né alla legge regionale per contrasto con la normativa statale»: di qui un'ulteriore ragione di inammissibilità delle questioni.

Infine, secondo la Regione le questioni sarebbero inammissibili in virtù della «competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Ue sull'interpretazione delle fonti del diritto Ue».

3.1.- Nel merito, la Regione afferma l'infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. La norma censurata non distinguerebbe fra cittadini italiani e non, né darebbe luogo a una discriminazione indiretta. Il requisito della residenza ultraquinquennale servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» ERP, cioè di un «beneficio di carattere continuativo»; non avrebbe rilievo, dunque, la mancata correlazione tra il requisito de quo e la situazione di disagio. La Regione ricorda che questa Corte ha già fatto salva una norma analoga della Regione Lombardia con l'ordinanza n. 32 del 2008, che sarebbe stata ribadita dalla sentenza n. 222 del 2013: esisterebbe dunque un collegamento tra «durata della permanenza in Lombardia [...], la scarsità delle risorse e la finalità della normativa». Secondo la Regione, in base alla giurisprudenza costituzionale sarebbe possibile limitare le prestazioni sociali a chi dimostri il carattere non episodico del proprio soggiorno, nel rispetto del principio di ragionevolezza e al di fuori di situazioni di urgenza. Sarebbero invece inconferenti le pronunce di questa Corte citate nell'ordinanza di rimessione.

Quanto alla questione relativa alla direttiva 2009/103/CE, la Regione rileva che il requisito della residenza ultraquinquennale va valutato considerando che lo straniero soggiornante di lungo periodo «deve comunque trovarsi in Italia da più di cinque anni, sicché l'obiezione [del rimborsante] prova troppo». Sarebbe proprio il principio di proporzionalità a far ritenere che «gli strumenti di assistenza, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, debbano essere graduati a seconda delle varie esigenze» e che la stabilità nel territorio regionale sia «un criterio senz'altro oggettivo, ragionevole, compatibile con il diritto» europeo. La Regione osserva anche che, in base alla giurisprudenza costituzionale, solo con riferimento alle prestazioni assistenziali essenziali sarebbe precluso distinguere fra cittadini e stranieri.

Infine, quanto alla questione relativa all'art. 10, terzo comma, Cost., la Regione osserva che la norma costituzionale rinvia alla legge per le condizioni del diritto di asilo, il che escluderebbe l'automatica estensione a tali stranieri dell'accesso agli alloggi ERP. La Regione ricorda che, in base al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), i rifugiati hanno diritto allo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di accesso all'alloggio e che tale disciplina si applicherebbe «pur in assenza di espressa previsione regionale in merito».

4.- Il 7 gennaio 2020 sia la Regione Lombardia che le associazioni ASGI e NAGA hanno depositato una memoria integrativa, nella quale replicano agli argomenti e alle eccezioni contenuti nell'atto di costituzione di controparte.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi). Tale disposizione stabilisce che «[i] beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti: [...] b) residen-

za anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Secondo il giudice a quo, tale norma violerebbe: a) l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto «[i]a configurazione della residenza (o dell'occupazione) protratta come condizione dirimente per l'accesso ai servizi abitativi pubblici» non avrebbe «alcun ragionevole collegamento con la funzione sociale dei servizi abitativi pubblici»; b) l'art. 10, terzo comma, Cost., in quanto la norma censurata si applica anche ai titolari di protezione internazionale e umanitaria, status che presuppone «l'impossibilità di fare ritorno nel proprio Paese d'origine», ragion per cui «[i]a possibilità di accedere al servizio di edilizia residenziale, per tali categorie di persone, non può [...] essere ragionevolmente legata al radicamento sul territorio (né tale radicamento può essere ritenuto rispettoso del principio di proporzionalità)»; c) l'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all'art. 11, par. 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, in base al quale «[i]l soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: [...] f) l'accesso [...] alla procedura per l'ottenimento di un alloggio».

2.- Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Lombardia sono infondate.

Quanto alla prima - che fa leva sull'affermata identità della questione rispetto a quella già decisa dall'ordinanza n. 32 del 2008 - è pacifico che una precedente dichiarazione di infondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta ma può, eventualmente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017).

Con la seconda eccezione la Regione lamenta il difetto di rilevanza derivante dal fatto che, al momento del rigetto della domanda di alloggio di M. K., il regolamento censurato nel giudizio a quo (regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4, recante «Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici») non era ancora vigente. In realtà, il giudice a quo dà conto in modo plausibile dell'interesse ad agire di M. K., la cui domanda di alloggio era stata archiviata per mancanza del requisito in questione, e sottolinea che, a causa del regolamento regionale n. 4 del 2017 e della norma legislativa censurata, M. K. «non potrebbe accedere ai servizi abitativi pubblici»: da ciò consegue la rilevanza della questione concernente l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016.

La Regione erra poi nell'affermare che l'unica posizione dedotta nel giudizio a quo è la richiesta di alloggio di M. K. Il giudizio stesso è stato promosso infatti anche da due associazioni (ASGI e NAGA), che hanno proposto l'azione collettiva prevista all'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), diretta principalmente a far accertare il carattere discriminatorio del regolamento regionale n. 4 del 2017. Il rimborsante argomenta dunque in modo plausibile sulla rilevanza - nel giudizio a quo - della questione di costituzionalità relativa all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, sottolineando come tale disposizione contempli il requisito di residenza (o occupazione) protratta previsto anche nel regolamento regionale.

Nemmeno la terza eccezione, avente ad oggetto un supposto difetto di rilevanza sotto altri profili, è fondata. In primo luogo non è sostenibile che, come invece afferma la Regione, la questione di costituzionalità sia stata posta in via principale nei confronti di una norma regolamentare. Il giudizio a quo aveva ad oggetto il regolamento regionale e, nel corso di esso, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che, del regolamento, costituisce la base legislativa e che, per tale ragione, nel giudizio stesso trova applicazione. Il rimborsante ha rispettato, dunque, sia il requisito dell'incidentalità, sia il divieto di sottoporre a questa Corte atti regolamentari.

In secondo luogo, il rimborsante ha argomentato in modo plausibile sulla propria giurisdizione, respingendo l'eccezione sollevata dalla Regione nel giudizio a quo. Nell'ordinanza è citata la sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 30 marzo 2011, n. 7186, in base alla quale le norme che vietano le discriminazioni, affidando al giudice ordinario la tutela processuale del divieto, configurano «una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come «diritto assoluto» in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa». Gli argomenti contenuti in tale pronuncia, sia pure precedente alle novità introdotte dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), conservano la loro validità, perché le modifiche apportate da tale decreto non hanno inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione è esperibile anche in relazione ad atti amministrativi (art. 3, comma 1, del medesimo decreto, in base al quale il principio di parità di trattamento si applica anche «nel settore pubblico [...] con specifico riferimento alle seguenti aree [...]: i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio»; art. 4, comma 7, del medesimo decreto, che fa «salva la giurisdizione del giudice amministrativo» solo «per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», cioè per il personale in regime di diritto pubblico; art. 44, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in base al quale l'azione antidiscriminazione si può esercitare anche contro le condotte della pubblica amministrazione). Lo stesso art. 28, comma 5, del d. lgs. n. 150 del 2011 (richiamato dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dall'art. 44, comma 2, t.u. immigrazione), del resto, conferma che il giudice ordinario può ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria.

Tutto quanto esposto è sufficiente a respingere l'eccezione della Regione, dal momento che, «secondo la giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta a questa Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione» (sentenza n. 52 del 2018; si veda anche, ex multis, la sentenza n. 128 del 2019), e dunque solo una valutazione di non implausibilità.

Non è fondata, infine, nemmeno la quarta eccezione, con cui la Regione ha contestato la legittimazione delle due associazioni, ASGI e NAGA, attrici nel giudizio a quo. In realtà, il giudice rimettente ha riferito che esse avevano agito ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 215 del 2003, in base al quale «[l]e associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresì, legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione». Motivazione che risulta sufficiente e plausibile, ai fini della verifica della rilevanza delle questioni, considerato anche il fatto che nel giudizio a quo la Regione non aveva contestato la legittimazione di ASGI e NAGA, ma solo quella della CGIL Lombardia.

Né si può affermare che le questioni siano *ictu oculi* irrilevanti in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 215 del 2003 («Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità [...]»), che impedirebbe alle associazioni di censurare (come hanno fatto) una discriminazione indiretta degli stranieri, in quanto si tratterebbe di una differenza di trattamento basata sulla nazionalità. Infatti, sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni vigenti in materia, la Cassazione ha statuito che «[n]elle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità (d.lgs. n. 215 del 2003, ex artt. 2 e 4, e art. 43 TU 286/1998) sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti nel d.lgs. n. 215 del 2003, art. 5» (Cassazione, sezione lavoro, n. 11165 del 2017, ribadita da Cassazione, sezione lavoro, n. 28745 del 2019).

La quinta eccezione – secondo cui il giudice a quo avrebbe dovuto censurare anche il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo», in quanto esso sarebbe «il presupposto della normativa regionale» – e la sesta – con cui è invocata la «competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Ue sull'interpretazione delle fonti del diritto Ue» – attongono specificamente alla terza questione sollevata dal rimettente (violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE) e saranno dunque esaminate in seguito, insieme alla questione cui si collegano.

3.- Nel merito, la prima questione – posta con riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost. – è fondata.

Come questa Corte ha affermato da lungo tempo e costantemente, il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve

dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).

L'edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a «garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014). L'edilizia residenziale pubblica rientra dunque nell'ambito dei «servizi sociali» di cui all'art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e all'art. 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La stessa legge regionale lombarda censurata, del resto, dispone che il sistema regionale dei servizi abitativi ha il «fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio» (art. 1, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016) e richiama (all'art. 1, comma 3) gli «alloggi sociali» di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

3.1.- Ciò premesso, si può passare ad esaminare l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, il quale stabilisce che tutti i potenziali beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica (di seguito, ERP), indicati nella lettera a) (cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione europea ovvero stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, t.u. immigrazione), devono soddisfare il seguente requisito: «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Questa Corte ha più volte affermato che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto.

Nel caso in esame, l'esito di tale verifica conduce a conclusioni di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti non vi è dubbio che la ratio del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione.

Mentre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione – l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono già di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua ratio, che è appunto quella di dotare di un alloggio chi ne è privo – risulta con essa incongrua l'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare. Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presen-

za di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000).

Non è idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento speso dalla Regione a difesa della norma, secondo cui il requisito della residenza protratta per più di cinque anni servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioè di un «beneficio di carattere continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il «rischio di instabilità» del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro.

In ogni caso, si deve osservare che lo stesso «radicamento» territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità. La prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria - e del resto la stessa legge regionale censurata dà rilievo, ai fini della graduatoria, al «periodo di residenza nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare» e alla «durata del periodo di residenza in Regione» (art. 23, comma 10, lettera d) - ma non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. Questa Corte ha già osservato che, «a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente)», con la conseguenza che le norme che introducono tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018).

3.2.- Le considerazioni svolte sopra con riferimento al requisito della residenza protratta valgono in larga parte anche per l'altro requisito previsto dalla norma censurata («svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda») in alternativa a quello della residenza ultraquinquennale. Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta infatti alcuna ragionevole connessione con la ratio dell'ERP. Inoltre, se è vero che l'attuale svolgimento di attività lavorativa nella regione può essere considerato un ragionevole indice di collegamento con il territorio, è innegabile che configurare l'occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio.

3.3.- In conclusione, l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica.

4.- A seguito dell'accoglimento della prima censura, le questioni poste con riferimento all'art. 10, terzo comma, e all'art. 117, primo comma, Cost. restano assorbite, unitamente alle relative eccezioni di inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.

Il presidente: Marta Cartabia

Il redattore: Daria de Pretis

Il cancelliere: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2020

Il Direttore della Cancelleria

Roberto Milana

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

**Atto di Promovimento 17 febbraio 2020, n. 18
Ricorso Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 17
febbraio 2020 - Pubblicazione disposta dal Presidente
della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme
integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale**

Ricorso ex art. 127 Costituzione

per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

ricorrente;

Contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, dott. Attilio Fontana, con sede in piazza Città di Lombardia n. 1, Palazzo Lombardia - (20124) Milano;

residente;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 50 del 13 dicembre 2019 recante «Seconda legge di semplificazione 2019A».

L'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, recante «Seconda legge di semplificazione 2019A» introduce diverse modifiche alla precedente legge regionale n. 6/2012 (articoli numeri 7, 26 e 42), in relazione al funzionamento dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. Le novità, peraltro, intervengono mentre sono in corso le procedure per l'affidamento del servizio di TPL per il relativo bacino di competenza.

Le modifiche riguardano in particolare:

1. La determinazione delle quote di partecipazione dei singoli enti locali aderenti all'Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale risultanti dall'art. 7, comma 10, della l.r. n. 6/2012 (e della conseguente delibera di Giunta Regionale n. IX/4261 del 25 ottobre 2012);

2. La definizione del quorum partecipativo e deliberativo dell'Assemblea dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale necessario per approvare le decisioni di cui all'art. 7, comma 10-bis, della l.r. n. 6/2012.

Per effetto della modifica sub 1), le norme regionali novellate non si limitano ad introdurre i criteri generali per la determinazione delle quote di partecipazione dei diversi Enti territoriali, come accadeva in precedenza, ma prevedono la partecipazione obbligatoria come socio della Regione ed introducono un meccanismo di quantificazione di dettaglio di tali quote, vincolante per la Giunta Regionale, per la Città Metropolitana e per la stessa Agenzia TPL.

Le nuove norme accrescono in modo sproporzionato il potere di Governo degli enti di dimensioni minori, cosicché le scelte strategiche in materia di mobilità e trasporto pubblico riguardanti la maggior parte degli utenti e dei territori dell'ambito di competenza dell'Agenzia da qua potranno essere condizionate in misura determinante dalle amministrazioni locali minoritarie, anche riguardo a porzioni di territorio di cui non sono competenti.

Con la modifica sub 2) viene riformulato il quorum partecipativo e deliberativo necessario per approvare le decisioni di cui al comma 10-bis, lettera a), b) e c), della l.r. n. 6/2012. Peraltro, tale modifica, che ha un evidente impatto sulle regole di gestione del servizio e di funzionamento dell'Agenzia, e' intervenuta senza alcun coinvolgimento degli Enti locali aderenti, come invece previsto dall'art. 7, commi 7 e 10, della l.r. n. 6/2012.

Le norme impugnate sono censurabili sotto distinti profili in quanto invadono ambiti ricompresi tra le «funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città Metropolitane» attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma, della Costituzione. La norma regionale contrasta altresì anche con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarietà, di cui agli articoli 118, comma 1, 3 e 97 della Costituzione.

Innanzitutto si evidenzia, infatti, che la materia del TPL e' strettamente connessa con materie che rientrano negli ambiti attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali, in primis, le

«funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città Metropolitane» di cui all'art. 117, comma 2, lettera p) della Cost.

Sotto tale profilo occorre osservare che le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta che perseguono, tra le proprie finalità istituzionali generali, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano e la promozione e la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.

Con riferimento invece ai comuni, dalla lettura di diverse disposizioni del TUEL emerge come l'organizzazione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, qual è il trasporto pubblico locale, rientri nelle funzioni fondamentali dei comuni. Il comune è, infatti, «l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 3, comma 2, TUEL).

Fra gli interessi della comunità affidata alla cura dei comuni vi e', per l'appunto, quello di fruire dei servizi pubblici locali, ovvero di quelle attività dirette al soddisfacimento di bisogni essenziali della comunità di riferimento. Fra tali servizi rientrano anche i servizi economici, erogati in forma imprenditoriale, la cui gestione e' demandata dall'art. 112 del TUEL, agli enti locali.

L'art. 42, poi, TUEL prevede la competenza del consiglio comunale in tema di organizzazione dei pubblici servizi, i quali possono essere erogati anche mediante la partecipazione dell'ente locale a società di capitale.

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che non e' consentito alle Regioni alcun margine di intervento in ordine a queste funzioni, da considerarsi, secondo la definizione della stessa Corte costituzionale, «componenti essenziali dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali» (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 22 del 2014).

Lo stesso art. 5 della legge in parola viola, altresì, l'art. 118, primo comma, Cost. che riserva agli enti territoriali, in grado di rappresentare tutti, gli interessi dell'area da essi gestita, le relative funzioni amministrative negli ambiti di rispettiva competenza.

Il principio di sussidiarietà e' adeguatamente richiamato in tale articolo dove, in particolare, essere inteso nel senso che il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado di gestire una specifica funzione, dovendosi altrimenti affidare la stessa ad un livello di Governo più adeguato.

Il predetto art. 118 della Costituzione risulta violato anche con riferimento alla modifica del quorum.

Il legislatore regionale, infatti, perviene alla modifica delle regole di funzionamento dell'Agenzia e delle norme statutarie che stabiliscono i quorum partecipativi e deliberativi dell'Assemblea, senza acquisire il parere o, comunque, consultare le amministrazioni interessate (la l.r. n. 6/2012 prevedeva la Conferenza regionale per il trasporto pubblico per la determinazione delle quote e la conferenza di servizi per la predisposizione degli Statuti). Risulta palese, dunque, la violazione del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di autogoverno, che informa l'avvicinazione della competenza ad un livello più alto.

La disposizione regionale si pone infine in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, anche sotto i diversi profili di incoerenza, incongruenza, sproporzionalità ed arbitrarietà di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede raccoglimento delle seguenti

Conclusioni.

Piaccia all'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 50 del 13 dicembre 2019, recante «Seconda legge di semplificazione 2019A».

Con ogni conseguente statuizione.

Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2020.

Roma, 10 febbraio 2020

L'Avvocato dello Stato:
Andrea Fedeli

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 609 del 2 ottobre 2020

Adesione alla proposta dell'accordo di programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «Ex Onmi - nel comune di Poggio Rusco (MN) colpito dagli eventi sismici del maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Preso atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Visto inoltre l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», il quale stabilisce ai seguenti commi, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
 - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con - con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
- alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
- - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Dato atto che:

- con ordinanza 12 giugno 2015, n. 110, il Commissario Delegato ha incaricato il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- con ordinanza 7 giugno 2016, n. 225 il Commissario Delegato ha individuato 14 Comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell'ordinanza 110 e più precisamente: Borgofranco sul Po, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia e Serravalle Po;
- con l'ordinanza 13 giugno 2017, n. 328, il Commissario Delegato ha approvato i Piani Organici di n.14 Comuni, presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con l'ordinanza 29 novembre 2017, n. 359 il Commissario Delegato; ha approvato gli allegati tematici, parti integranti e sostanziali A «interventi su beni pubblici», allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; ha individuato l'iter di approvazione e rendicontazione relativo agli «Interventi su beni pubblici»;
- con l'ordinanza n. 389 del 31 maggio 2018 il Commissario Delegato ha preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici.

Preso atto che con decreto n. 18 del 18 gennaio 2018 il Soggetto Attuatore ha nominato la Commissione Tecnica Centri Storici con il compito di:

- supportare l'attività del Commissario Delegato per il raggiungimento degli scopi di cui alla succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- operare un sistematico confronto con le Amministrazioni Comunali deputate alla realizzazione dei Piani Organici;
- attuare un monitoraggio costante dello stato di avanzamento degli stessi;
- ricevere ed esaminare eventuali proposte di revisione degli

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

interventi, attualmente ricompresi nell'allegato C dell'ordinanza n. 359;

- ricevere le relazioni periodiche circa l'andamento della realizzazione dei Piani Organici approvati da parte delle relative Amministrazioni Comunali, provvedendo poi a relazione in tal senso al Commissario Delegato.

Richiamate inoltre:

- l'ordinanza n. 456 del 19 dicembre 2018 con cui il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza post sismica, ha proseguito nell'attuazione del disposto della legge 27 dicembre 2013, n.147 provvedendo, ai sensi dell'ordinanza n. 359, a:
 - rimodulare gli interventi in allegato B) interventi in fase di progettazione, suddividendolo in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
 - equiparare la scadenza per il ripristino di Edifici Pubblici ed Immobili ad uso pubblico a quella prevista dall'ordinanza n. 411/2018 (Avviso Pubblico) - 30 giugno 2020;
 - confermare lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10€ sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli allegati A) e B) sez. B1), mentre rimane residuale la quota per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B) sez. B2);
- la nota prot. C1.2019.0000678 del 7 febbraio 2019 con la quale la Struttura Commissariale invitava i Comuni proponenti gli interventi elencati nell'Allegato B2 alla succitata ordinanza 456/2018 - Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate - a trasmettere idonee schede progettuali finalizzate alla possibile riconduzione dei suddetti interventi, o di una parte di essi, nell'ambito delle azioni regionali di programmazione negoziata, con particolare riferimento alla possibilità di acquisizione di beni immobili oggetto di intervento di ripristino post sisma, non altrimenti finanziabili.

Preso atto dell'esito dell'incontro del 27 giugno 2019 tra la Struttura Commissariale, la Direzione Regionale Presidenza - UO Programmazione e Coordinamento Sireg e i rappresentanti dei Comuni di Moglia, Poggio Rusco, Quingentole, San Benedetto Po e San Giacomo delle Segnate, sulla base del quale, stante l'impossibilità del Commissario Delegato a finanziare, ai sensi della vigente normativa, l'acquisto degli immobili oggetto degli interventi post sismici da parte delle Amministrazioni comunali, si è valutato un sostegno economico ai comuni nella ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni, finalizzato all'acquisizione di beni immobili di proprietà private da destinare a pubblico servizio ed utilità per realizzare una valorizzazione pubblica e rivitalizzazione dei centri storici, anche avvalendosi delle disposizioni dell'art. 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 che consentono di derogare ai limiti per i contributi regionali a fondo perduto del 50% della spesa ammissibile per opere ed impianti nel caso riguardino interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

Dato atto che con d.p.g.r. n. 445 dell'11 dicembre 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'acquisto ed il recupero di villa Rezzaghi a S. Giacomo delle Segnate(MN) mentre non è stato possibile avviare analoghe procedure con gli altri comuni in quanto non sussistevano tutti i presupposti per procedere.

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la l.r.14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- la legge 4 dicembre 2017, n.172 che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2012;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

in particolare il paragrafo 2.2 «Esercizio dei pubblici poteri».

Richiamata l'ordinanza 6 marzo 2020, n. 549, con la quale, tra le altre cose, il Commissario delegato ha:

- preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici che ha esaminato lo stato di realizzazione del Piano Organico presentato dai Comuni nell'ambito del previsto aggiornamento annuale, nonché gli ulteriori aggiornamenti rilevati nel corso degli incontri programmati successivamente e ha approvato conseguentemente l'Allegato A «Interventi finanziati», l'Allegato B «Interventi in fase di progettazione», a sua volta suddiviso in B1 «Progetti Pubblici» e B2 «Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato», l'Allegato C «Interventi archiviati» e l'Allegato D «Interventi conclusi»;
- riformulato le scadenze di cui all'ordinanza 19 dicembre 2018, n. 456 nel seguente modo:
 - entro il termine perentorio del 30 settembre 2020 i Comuni dovranno presentare un pre-accordo tra le parti circa le modalità di attuazione dell'intervento (o, in alternativa, sia stato avviato il procedimento espropriativo dandone comunicazione agli interessati) , pena l'irrimediabilità al finanziamento e quindi l'archiviazione dell'istanza: analogamente si procederà all'archiviazione qualora venga meno l'interesse da parte di uno dei sottoscrittori del pre-accordo;
 - entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 dovrà essere presentato il progetto esecutivo secondo le modalità di cui all'ordinanza 29 giugno 2018, n. 401;
- ribadito che lo stanziamento complessivo di 32.326.736,10 € sia da intendersi come copertura di tutti gli interventi di cui agli Allegati A e B sez. B1, mentre la restante quota costituisce la quota parte della copertura finanziaria degli interventi di cui all'Allegato B sez. B2.

Dato atto che la progressiva attuazione dei Piani Organici ha consentito di definire con maggior precisione il reale fabbisogno per la realizzazione degli interventi, con la conseguente necessaria rideterminazione, sulla base dei dati aggiornati al 31 maggio 2020, dei contributi provvisori pro quota già assegnati con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359.

Preso atto dell'ordinanza 29 giugno 2020, n. 583, con la quale il Commissario delegato ha rideterminato, in favore dei singoli Comuni proponenti, il contributo provvisorio precedentemente concesso, determinando i nuovi importi in funzione dei dati disponibili al 31 maggio 2020, per complessivi 32.582.126,42 €, finalizzati alla realizzazione degli interventi ricompresi negli Allegati A e B, Sezioni B1 e B2, della propria precedente ordinanza 6 marzo 2020, n. 549.

Richiamata l'istanza prot. C1.2020.0002113 del 29 giugno 2020 con la quale il Comune di Poggio Rusco (MN) ha comunicato alla Struttura Commissariale e a Regione Lombardia la volontà di procedere con un Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- da destinare a centro diurno integrato;

Valutato che:

- la proposta progettuale presentata è conforme alle previsioni urbanistiche comunali e sovracomunali ma comporta una variante al Piano dei Servizi già adottata con delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 19 giugno 2020 e che verrà approvata prima dell'approvazione dell'Accordo;
- in data 30 gennaio 2020 è stato firmato il contratto preliminare di vendita con gli attuali proprietari per la cessione dell'immobile;
- il progetto verrà inserito nel Piano Triennale delle OO.PP. contestualmente alle prossime variazioni di bilancio, e che tale inserimento verrà poi approvato e ratificato nella prossima seduta del Consiglio Comunale
- con deliberazione G.C. n. 106 del 17 settembre 2020 è stato promosso ai sensi di Legge l'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco;
- con pec n. C1.2020.0003062 del 28 settembre 2020 il Comune di Poggio Rusco ha chiesto alla Struttura Commissariale e a Regione Lombardia di aderire l'Accordo in oggetto.

Considerato che, viste le finalità sopra espresse ed essendo vigente lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021, sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di Programma per avviare il percorso istruttorio, coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti

ed ogni altro adempimento finalizzati all'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco.

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma, che avverrà entro il 30 novembre 2020, sono:
 - Regione Lombardia;
 - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
 - Comune di Poggio Rusco (soggetto promotore);
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di 942.462,54 € così finanziata:
 - costi di acquisizione: 176.000,00€ a partire dalla stima del valore dell'immobile verificata dall'Agenzia delle Entrate più spese di acquisizione. La spesa verrà interamente sostenuta da Regione Lombardia a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2020-22 nell'annualità 2020;
 - costi di realizzazione: 716.462,54 €, spesa che sarà interamente sostenuta con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12;
 - costi di arredo, allestimento e rifunionalizzazione: 50.000,00 €, spesa che sarà interamente sostenuta dal Comune di Poggio Rusco a valere sul bilancio comunale 2020-22, annualità 2021;
- ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea (paragrafo 6.3) in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di Aiuti di Stato.

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco;
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI» a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 le cui risorse sono assegnate sulla contabilità speciale n. 5713, istituita con il d.l. 74/12.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di Programma per l'acquisizione e rivitalizzazione dell'ex scuola alberghiera - «ex ONMI»- nel comune di Poggio Rusco, con la finalità di completare la ricostruzione post sismica agevolando il reinsediamento delle attività e funzioni pubbliche nel tessuto cittadino.

2. di stabilire che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma che verrà definito entro il 30 novembre 2020 sono:
 - Regione Lombardia;
 - Commissario Delegato per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012;
 - Comune di Poggio Rusco
- il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, è assunto dal Comune di Poggio Rusco in quanto soggetto promotore.

3. di dare atto che i rappresentanti dei soggetti suddetti costituiscono il Comitato per l'Accordo di Programma.

4. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di Programma, un finanziamento finalizzato alla realizzazione delle opere di rivitalizzazione dell'edificio per un importo massimo di 716.462,54 € da destinarsi esclusivamente agli interventi di recupero post-sisma dell'immobile, secondo i limiti ed i criteri fissati dalle norme vigenti finalizzate al finanziamento degli interventi di ricostruzione post-sisma 2012.

5. di imputare la suddetta somma, in armonia con quanto già disposto con propria precedente Ordinanza n.339, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, e più precisamente sui Fondi assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2015, capitolo 706.

6. che, per quanto attiene alla prevista firma del Commissario delegato, l'Accordo di Programma sia sottoscritto dall'avvocato Alessandra Cappellari, consigliere regionale della XI legislatura lombarda, incaricato del supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, all'uopo appositamente delegato con il presente atto;

7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati e di pubblicare il testo integrale della presente ordinanza nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché di pubblicare il presente atto e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 610 del 2 ottobre 2020

Ordinanza n. 549 del 6 marzo 2020 - Finanziamento del progetto inerente all'intervento di «Riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pascoli» - ID CS5 - nell'ambito del piano organico degli interventi di rilancio del centro storico del comune di Borgocarbonara (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 29 febbraio 2020 n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati.

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile sia delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico.

Richiamati i commi da 369 a 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «*Legge di Stabilità 2014*», con cui è stato disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture.

Richiamate quindi le proprie precedenti ordinanze:

- 12 giugno 2015, n. 110, con cui il Commissario Delegato ha provveduto a raccogliere dai Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 369 a 373;
- 7 giugno 2016, n. 225, che individua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute quali unici interessati ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani ai sensi della legge n. 147/2013 ed approva le «Linee guida per la redazione dei Piani Organici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie»;
- 13 giugno 2017, n. 328, con la quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «*Legge di Stabilità 2014*», sulla base dell'ordinanza commissariale n. 225.

Vista la propria precedente ordinanza 29 novembre 2017 n. 359, con la quale:

- sono stati suddivisi in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, approvati con l'ordinanza n. 328, nel seguente modo:
 - l'allegato A «interventi su beni pubblici»;
 - l'allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»;
 - l'allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 - l'allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- sono stati assegnati complessivamente € 32.326.736,10 per la realizzazione degli interventi sopracitati;
- è stato individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n. 47, come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2017 n. 139, le modalità per l'approvazione e la rendicontazione dei progetti relativi agli Interventi di cui all'Allegato «A»;
- è stata istituita la «Commissione Tecnica Centri Storici», definendone i compiti;
- si è stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni anno ed a partire dall'anno 2018, lo stato di avanzamento della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione Tecnica Centri Storici ed al Commissario.

Ricordato inoltre che, con ordinanza n. 339 del 1° agosto 2017, poi sostituita dall'ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017, è stata confermata ai Comuni beneficiari l'anticipazione forfetaria, pari al 5% dell'importo del contributo provvisoriamente assegnato per la realizzazione degli «Interventi su beni pubblici», utile al rapido avvio delle fasi tecniche di progettazione degli interventi previsti ed ha, quindi, autorizzato il Soggetto Attuatore alla relativa erogazione ed in particolare, a favore del Comune di Borgofranco sul Po l'importo complessivo di € 32.500,00.

Viste, le proprie precedenti ordinanze:

- 31 maggio 2018, n. 389 con cui, in attuazione dell'ordinanza 29 novembre 2017, n.359, si è preso atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici tenutasi il 15 marzo 2018, e si è approvata, conseguentemente, la rimodulazione e l'aggiornamento degli allegati A, B e C dell'ordinanza n. 359, inserendo altresì l'intervento in argomento in allegato A «Interventi su Beni Pubblici» per un importo stimato pari a € 73.000,00;
- 19 dicembre 2018, n. 456 che approva gli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici del 29 novembre 2018 ed inserisce l'intervento in «allegato b1) progetti pubblici», con un importo di intervento pari ad € 73.000,00.

Vista la legge regionale n. 14 del 30 ottobre 2018 di Regione Lombardia, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stato

istituito il Comune di Borgocarbonara, mediante fusione dei Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po;

Vista da ultimo L'ORDINANZA 6 marzo 2020 n. 549 inerente agli «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - aggiornamento al 29 febbraio 2020», con cui si prende atto degli esiti della Commissione Tecnica Centri Storici e degli aggiornamenti ad esso successivi e, conseguentemente, si approvano i seguenti allegati parte integrante e sostanziale:

- Allegato A) Interventi finanziati;
- Allegato B) Interventi in fase di progettazione, suddiviso in B1) Progetti Pubblici e B2) Progetti che necessitano di un accordo pubblico-privato;
- Allegato C) Interventi archiviati;
- Allegato D) Interventi conclusi;

Dato atto che in ordinanza n. 549/2020 l'intervento in oggetto è inserito in «allegato B1) progetti pubblici», per un importo pari ad € 130.000,00.

Richiamata l'ordinanza n. 583 del 29 giugno 2020 avente ad oggetto: «interventi per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture - aggiornamento riparto contributi spettanti ai comuni così come definito con ordinanza 29 novembre 2017, n. 359», con cui il Commissario Delegato ridetermina, in favore dei singoli Comuni proponenti, il contributo provvisorio precedentemente concesso, ed assegna al Comune di Borgocarbonara, sulla base dei dati disponibili al 31 maggio 2020, una disponibilità di € 656.092,21.

Richiamati i seguenti fatti:

- l'intervento è stato segnalato dal Comune di Borgofranco sul Po con specifica scheda di intervento come parte del piano organico comunale presentato ai sensi dell'ord. n. 110 del 12 giugno 2015;
- in data 23 luglio 2020, con protocollo n. C1.2020.2389, è stato acquisito dal Comune di Borgocarbonara il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto che prevede: adeguamento delle colonne mediante alleggerimento delle masse sismiche dovute alle tamponature; sverniciatura e pulizia delle strutture in acciaio e delle giunzioni; recupero delle giunzioni con serraggio di bullonature, sostituzione di parti ammalorate, saldature; sostituzione di elementi fortemente degradati (vedi alcuni arcarecci); applicazione di trattamenti protettivi alle strutture in acciaio; rifacimento della copertura con pannelli coibentanti ed impermeabilizzanti; rifacimento delle chiusure verticali con pannelli coibentanti ed impermeabilizzanti;
- vengono inoltre previsti ulteriori interventi non strutturali cogenti per la tipologia di utilizzo futuro dell'edificio, quali la linea vita in copertura e l'impianto di climatizzazione estiva ed invernale di tipo centralizzato;
- la previsione di spesa assomma, alla luce degli interventi citati, ad € 328.000,00;
- la Struttura Commissariale, sulla base della documentazione pervenuta agli atti, ha valutato il progetto come congruo con le finalità dei fondi per la ricostruzione, ed ha ritenuto ammissibile il seguente quadro economico:

| | QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO | | QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO |
|---|--|--|--|
| LAVORI BONIFICA PANNELLI CONTENENTI AMIANTO | € 5.558,08 | | 0,00 |
| OPERE EDILI | € 119.494,28 | | € 119.494,28 |
| LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURE PORTANTI | € 32.791,49 | | € 32.791,49 |
| IMPIANTI MECCANICI | € 46.133,55 | | € 46.133,55 |
| IMPIANTI ELETTRICI | € 35.759,39 | | € 35.759,39 |
| FOTOVOLTAICO | € 9.290,09 | | € 9.290,09 |

| | QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO | | QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO |
|-----------------------------------|--|-----|--|
| ONERI SICUREZZA | € 7.512,18 | | € 7.512,18 |
| LAVORI IVA | € 25.653,91 | | € 25.098,10 |
| PROVE E INDAGINI | € 3.500,00 | | € 3.500,00 |
| TRASLOCHI | € 2.457,00 | | € 2.457,00 |
| IVA PROVE E INDAGINI | € 1.310,54 | | € 1.310,54 |
| ANAC | € 225,00 | | € 225,00 |
| IMPREVISTI | € 12.660,59 | | € 12.660,59 |
| SPESE TECNICHE | € 25.653,90 | | € 25.098,10 |
| QUADRO TECNICO ECONOMICO | € 328.000,00 | (A) | € 321.330,31 |
| | | | |
| RIPARTIZIONE DELLE SPESE: | | | |
| RIMBORSO ASSICURATIVO | € - | (B) | € - |
| COFINANZIAMENTO | € - | (C) | € - |
| A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO | € 328.000,00 | (D) | € 321.330,31 |

- che comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato pari a € 321.330,31, in quanto non sono state ammesse a contributo le spese per la bonifica dei pannelli contenenti amianto, per un importo di € 3.891,15, è stato inoltre ricalcolato l'importo dei lavori in appalto in € 250.980,98 e, di conseguenza, le spese tecniche al lordo delle imposte sono state ricondotte al 10% dell'importo lavori a base d'asta.

Dato atto che il progetto è stato ritenuto finanziabile dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 22 settembre 2020.

Ritenuto pertanto di approvare il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Borgocarbonara inerente: «Riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pascoli» - ID C55, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad €321.330,31.

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, ante gara d'appalto, è pari a € 321.330,31 e trova copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di Sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», capitolo di spesa 706.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

- 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- 12 maggio 2017, n. 313 con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

Richiamato altresì il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ove applicabili, sono stati assolti.*

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare il progetto esecutivo presentato dal Comune di Borgocarbonara inerente ai «Riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pascoli» - ID CS5, con un contributo provvisorio a carico dei fondi per la ricostruzione pari ad € 321.330,31;

2. di imputare la somma di € 321.330,31 sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*», capitolo di spesa 706;

3. di inserire il presente intervento, avente numero d'ordine ID CS5, in «allegato A: Progetti finanziati» dell'ordinanza n. 549, rimuovendo contestualmente lo stesso dall'«allegato B: interventi di fase di progettazione - B1) Progetti Pubblici», entrambe parte integrante e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

| ID Progetto | COMUNE BENEFICIARIO | PROGETTO APPROVATO | CONTRIBUTO CONCESSO | CONTRIBUTO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO | ATTI DI RIFERIMENTO |
|-------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| CS5 | BORGO-CARBONARA | riabilitazione strutturale a seguito del sisma del maggio 2012 e degli adeguamenti conseguenti delle parti di finitura del circolo cittadino via Giovanni Pascoli | € 321.330,31 | € — | |

4. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Borgocarbonara (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 611 del 5 ottobre 2020
Sospensioni e proroghe di termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
 IN QUALITÀ DI
 COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sino alla data del 31 dicembre 2021..

Visti la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 «*Proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19*», nonché i decreti-legge, le relative leggi di conversione ed i d.p.c.m. adottati nel tempo ed inerenti le prescrizioni e gli interventi attuati dallo Stato per far fronte all'epidemia in atto.

Richiamato in particolare il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Visti altresì:

- la Direttiva n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante «*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;
- La Direttiva n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante «*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*»;
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Preso atto della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel territorio nazionale e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione del contagio intraprese

fin dall'inizio dell'anno 2020 dal Governo e dalle Amministrazioni regionali e locali.

Dato atto del fatto che, nell'ambito della periodica attività di monitoraggio della Struttura Commissariale sugli interventi di ricostruzione, è emerso che, presso i Comuni e presso i Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (SI), si è rilevato come siano ancora in fase di completamento numerose attività istruttorie relative alle domande di contributo presentate, anche in forza di situazioni particolarmente complesse, che richiedono approfondimenti puntuali, nonché tempistiche più lunghe per la risoluzione.

Dato atto altresì del fatto che anche il completamento del Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, così come quelli per il recupero dei Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione e per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani, risultano rallentati dall'emergenza epidemiologica in atto.

Preso atto del fatto che la totalità dei cantieri finalizzati alla ricostruzione post-sisma, hanno dovuto sospendere le proprie attività in ottemperanza alle disposizioni emesse dal Governo per contenere il contagio e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come risulta essere stata sospesa anche l'attività ordinaria degli studi tecnici di progettazione nel periodo del cd. lock-down.

Verificato che la suddetta emergenza epidemiologica e le conseguenti misure adottate hanno reso difficoltoso ed in alcuni casi impossibile il proseguimento delle attività di reperimento della documentazione, istruttoria, di avanzamento cantieri, ecc..

Ricordato che il comma 2° dell'articolo 103 «*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*», del citato decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che «*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*».

Ritenuto che, laddove ciò non contrasti con altre scadenze imposte da Enti terzi al Commissario, sia possibile riconoscere detta sospensione dell'efficacia di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, nei modi e nei tempi indicati dal comma 2° dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18/2020 succitato, anche per quanto attiene agli interventi della ricostruzione privata e pubblica post-sisma 2012, i quali conseguentemente, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata nel 15 ottobre 2020.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. in deroga alle Ordinanze Commissariali già promulgate ed in continuità e armonia con quanto previsto al comma 2°, dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il

Serie Ordinaria n. 42 - Martedì 13 ottobre 2020

31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ed inerenti interventi di ricostruzione privata o pubblica in ordine a danni occorsi a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Lombardia, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza rispettivamente emanato e prorogato ad oggi con le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri 31 gennaio e 29 luglio 2020;

2. la disposizione di cui al punto precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e sempre in relazione ad interventi di ricostruzione privata o pubblica in ordine a danni occorsi a seguito degli eventi sismici del maggio 2012;

3. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati dal provvedimento, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana